

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 350. Sentenza 24 novembre - 5 dicembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione della pena detentiva - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante - Esclusione - Trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello previsto per la condannata madre di un figlio minore di anni dieci - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1, lettera a).

– Costituzione, art. 3.

Pag. 9

N. 351. Sentenza 24 novembre - 5 dicembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Leggi approvate dall'Assemblea regionale - Impugnazione - Procedimento - Disciplina statutaria - Applicabilità.

– Statuto Regione Siciliana, art. 28; Costituzione, art. 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Regione Siciliana - Disposizioni incluse nella legge finanziaria - Questioni di legittimità costituzionale - Prospettazione di plurimi profili - Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

– Legge Regione Siciliana approvata il 20 aprile 2001, artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97.

– Costituzione, artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128; statuto Regione Siciliana, artt. 14 e 17.

» 13

N. 352. Ordinanza 24 novembre - 5 dicembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberazione anticipata - Concessione - Disciplina - Procedura camerale e assenza di contraddittorio tra le parti - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis.

– Costituzione, art. 24, secondo comma

» 17

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1030. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003) del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 26 marzo 2003.

Ordinamento penitenziario - Regime carcerario differenziato - Provvedimenti ministeriali di proroga - Condizione: insussistenza della capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive - Violazione del principio di uguaglianza (per la configurazione di una specifica tipologia di detenuto basata sulla presunta pericolosità dello stesso) - Carenza dei presupposti di emergenza ed eccezionalità per l'adozione di tali provvedimenti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del principio della necessità della motivazione congrua del provvedimento.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, come novellato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113

Pag. 21

N. 1031. Ordinanza del Tribunale — sez. per il riesame di Napoli — del 25 giugno 2003.

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la determinazione della durata dei termini di custodia preventiva.

- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3.
- Costituzione, art. 13, comma quinto

» 28

N. 1032. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2003) del g.i.p. del Tribunale di Forlì del 13 gennaio 2003.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza di ammissione al beneficio - Obbligo di decisione nei termini stabiliti, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze pregiudizievoli per l'istante a fronte dell'inattività del giudice o degli organi accertatori nel caso di richiesta di informazioni - Violazione del diritto di difesa - Irrazionalità, anche per l'applicabilità di una sanzione processuale tipica ad una giurisdizione non contenziosa.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi secondo e terzo

» 31

N. 1033. Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2003.

Procedimento civile - Procedimento davanti al tribunale - Ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 186-*ter* cod. proc. civ. - Presupposti dell'ordinanza - Idoneità come prova scritta degli estratti autentici delle scritture contabili - Ingiustificata estensione del privilegio probatorio concesso all'imprenditore dall'art. 634, comma secondo, cod. proc. civ. - Irrazionale omogeneità di disciplina fra procedimento monitorio e sub-procedimento di ingiunzione nel giudizio ordinario - Illegittima inversione dell'onere della prova - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi.

- Codice di procedura civile, art. 186-*ter*, primo comma, nella parte in cui richiama l'art. 634, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo

» 32

N. 1034. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Saluzzo del 25 agosto 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

Pag. 34

N. 1035. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Saluzzo del 10 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 37

NN. 1036 e 1037 Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 20 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 39

NN. 1038 e 1039 Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 20 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 42

N. 1040. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 13 ottobre 2003.

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Applicabilità, nella fase cautelare, del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di disporre una misura non detentiva (quale, nella specie, la libertà vigilata), maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di cura e di tutela della persona - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 206.
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 44

N. 1041. Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, — sez. staccata di Catania — del 16 settembre 2003.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle Finanze - Estensione dei benefici giuridici ed economici previsti dal d.P.R. n. 391/1972 per il personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative), in presenza di determinate condizioni di accesso - Inclusione tra i beneficiari dei dipendenti della carriera di concetto (capi tecnici e geometri), ancorché assunti per concorso, con un numero di prove concorsuali inferiori rispetto ai primi - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di equa retribuzione - Violazione del principio della *par condicio* in sede concorsuale, nonché dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni in legge 24 maggio 1989 (*recte*: 17 febbraio 1985), n. 17, art. 4, comma 14-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 36, 51 e 97 » 46

N. 1042. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2003) del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo del 21 marzo 2003.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di ebbrezza, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3 » 50

N. 1043. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 settembre 2003.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione agevolata per gli immobili di interesse storico o artistico - Beneficio limitato agli immobili appartenenti a privati proprietari (di cui all'art. 3 della legge n. 1089/1939) - Mancata estensione agli immobili di proprietà degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro (di cui all'art. 4 della medesima legge) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni oggettivamente analoghe - Irragionevole negazione dell'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalità di lucro - Contrasto con la tutela generalizzata e con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico e artistico - Violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva.

- Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 1 [*recte* n.16], convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 53 » 52

n. 1044. Ordinanza del Giudice di pace di Bari del 2 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Difetto di ragionevolezza - Disparità di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del diritto di azione - Ripristino di una forma di *solve et repete* - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113 Pag. 55

n. 1045. Ordinanza della Corte dei conti, — sez. giur. per la Regione Sardegna — del 21 luglio 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 56

n. 1046. Ordinanza della Corte dei conti, — sez. giur. per la Regione Sardegna — del 21 luglio 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 59

n. 1047. Ordinanza del Giudice di pace di Montepulciano del 30 agosto 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione del diritto ad ottenere tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale precostituito per legge - Disparità di trattamento rispetto ad altre azioni giurisdizionali - Obbligatoria anticipazione del pagamento della sanzione - Lesione della presunzione di non colpevolezza - Possibilità che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione in concreto irrogata - Compressione dei diritti dei non abbienti - Trattamento sperequato tra ricorso amministrativo (reso più agevole) e ricorso giurisdizionale (reso più difficile) - Richiamo alle sentenze nn. 67/1990 [*recte*: 67/1960] e 21/1961 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma » 61

NN. da 1048 a 1053. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Trento del 13 maggio, 16 e 22 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies,
- aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 65

N. 1054. Ordinanza del Tribunale di Terni del 23 settembre 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito assistenziale - Non ripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell'erogazione - Mancata previsione - incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.

Previdenza e assistenza sociale - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma

» 68

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 350

Sentenza 24 novembre - 5 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione della pena detentiva - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante - Esclusione - Trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello previsto per la condannata madre di un figlio minore di anni dieci - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Scirocco Severina, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il 23 dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata che sia madre di un figlio invalido al 100%, con lei convivente.

Il Tribunale rimettente espone di dover decidere in ordine all'istanza di detenzione domiciliare proposta da una condannata che deve espriare una pena detentiva residua inferiore a quattro anni di reclusione, per reati non compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. Come riferisce il giudice *a quo*, l'istante,

avendo un figlio portatore di handicap, riconosciuto invalido civile al 100% in quanto paralizzato agli arti inferiori, invoca l'applicazione estensiva dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a) della predetta legge, che consente la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

Il giudice *a quo*, ritenendo che la citata disposizione non possa estendersi al caso di specie, in quanto si tratta di una norma che introduce una eccezione rispetto alla regola generale della espiazione della pena detentiva in carcere, afferma di condividere le censure di illegittimità costituzionale prospettate dal difensore della istante.

In particolare, ad avviso del rimettente, la norma contrasterebbe con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza per la previsione di un trattamento difforme in ordine a situazioni familiari analoghe e del tutto equiparabili fra loro, quali sono quelle della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia almeno sul piano fisico, e della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, ancorché maggiorenne, ha maggiore necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

Osserva il Tribunale che il legislatore ha previsto la possibilità di concedere il beneficio della detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a dieci anni, con lei convivente, senza porre la condizione del decesso dell'altro genitore o della assoluta impossibilità di assistenza alla prole da parte di questo, come invece è stabilito nella lettera b) del medesimo comma 1, dell'art. 47-ter. Pertanto, il ricongiungimento familiare tra la madre ed il figlio minore di anni dieci è favorito indipendentemente dalla presenza di altri familiari idonei a dare assistenza alla prole per due possibili finalità: la prima potrebbe essere quella di garantire la presenza costante della madre per assicurare il regolare sviluppo psico-fisico del bambino. In tal caso, secondo il rimettente, sarebbe ragionevole la scelta del legislatore di escludere dalla previsione normativa l'ipotesi della condannata madre di un figlio ultradecenne totalmente e permanentemente invalido, perché oltre il limite dei dieci anni, discrezionalmente fissato dal legislatore nella norma in esame, non vi sarebbe più necessità della presenza della madre, dovendosi considerare già compiuto lo sviluppo psico-fisico.

La seconda finalità potrebbe invece essere quella di assicurare puramente e semplicemente il ricongiungimento tra madre e figlio incapace; in questo caso la norma realizzerebbe in modo ingiustificato e irragionevole un trattamento peggiore nei confronti della condannata madre di figli conviventi che, pur essendo di età superiore al limite dei dieci anni, siano affetti da handicap invalidanti.

Secondo il rimettente, questa seconda lettura della norma, oltre ad essere preferibile, risulterebbe in linea con le recenti riforme dell'ordinamento penitenziario, tese a valorizzare il ricongiungimento familiare attraverso diversi istituti introdotti dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), che sono applicabili anche al padre detenuto, quando la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre; in particolare, quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 47-ter, può essere concessa la detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47-quinquies, se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli di età non superiore a dieci anni, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza di questi; ed è altresì prevista dall'art. 21-bis la possibilità dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci.

La norma impugnata, conclude il rimettente, sarebbe quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevede la concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata madre di figlio portatore di handicap invalidante al 100%, che necessita della costante presenza della madre, prevedendola invece nell'analoga situazione della madre di prole di età inferiore ad anni dieci.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso della difesa erariale, la disposizione impugnata, i cui presupposti non sono mutati con la riforma dell'ordinamento penitenziario, è posta ad esclusiva tutela dei minori degli anni dieci, ma non in funzione di un mero ricongiungimento tra madre e figlio a fini assistenziali, bensì per assicurare al minore una presenza genitoriale, preferibilmente materna, e consentirgli una crescita il più possibile normale.

La norma sarebbe quindi conforme ai principi di protezione dell'infanzia, sanciti dall'art. 31 della Costituzione, come ha già riconosciuto la stessa Corte costituzionale, pronunciandosi proprio sulla stessa norma con la sentenza n. 215 del 1990.

Le situazioni poste a confronto dal Tribunale rimettente sarebbero perciò diverse e non richiederebbero una identità di disciplina, consentendo al legislatore un margine di intervento discrezionale che non può essere ritenuto irragionevole.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità della concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata madre di figlio, con lei convivente, portatore di handicap invalidante al 100%, pur consentendo tale misura nel caso di madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

Ad avviso del rimettente la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, violando quindi il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, con la previsione di un trattamento difforme per situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, pur se maggiorenne, ha più necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

2. — La questione è fondata.

2.1. — La detenzione domiciliare, contraddistinta all'origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato.

L'art. 47-ter è stato inserito nell'ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Nel testo originario la disposizione prevedeva, per alcune categorie di detenuti in regime di espiazione ordinaria della pena in carcere, tra le quali quella della madre di prole convivente di età inferiore a tre anni, la possibilità di eseguire nella forma della detenzione presso il loro domicilio le pene della reclusione non superiore a due anni — anche se costituenti parte residua di una maggior pena — e dell'arresto.

Il legislatore ha, a più riprese, modificato i presupposti, oggettivi e soggettivi, che consentono di essere ammessi al beneficio, aumentando, tra l'altro, il limite di età della prole della madre detenuta prima a cinque anni (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sulla espulsione dei cittadini stranieri»), e quindi a dieci anni (legge 27 maggio 1998, n. 165, «Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») e prevedendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (art. 47-ter, comma 1, lettera b) dell'ordinamento penitenziario), in attuazione della sentenza di questa Corte n. 215 del 1990.

2.2. — La detenzione domiciliare, inserita tra le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI dell'ordinamento penitenziario, realizza ormai, come affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 165 del 1996, una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena. L'istituto — come questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 422 del 1999, successiva all'ampia riforma realizzata con la legge n. 165 del 1998 — ha assunto quindi aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più limitato alla protezione dei «soggetti deboli» prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. Conseguentemente la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha ritenuto che la stessa detenzione domiciliare concessa «d'ufficio» al condannato che ne abbia titolo non soltanto non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all'art. 27 Cost. Nello stesso senso, la successiva ordinanza n. 532 del 2002 ha nuovamente affermato che la detenzione domiciliare è una «misura alternativa che presuppone l'esecuzione della pena» e che essa assume connotazioni del tutto peculiari, «avuto riguardo ai profili polifunzionali che la caratterizzano».

Per quanto riguarda, in particolare, la condizione della detenuta madre di prole di minore età, un ulteriore rilevante ampliamento delle possibilità di accesso alla misura è stato previsto dalla recente legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

2.3. — L'evoluzione normativa dell'istituto della detenzione domiciliare concedibile alla madre di prole minore è dunque connotata dalla tendenza verso una sempre maggiore estensione delle condizioni che consentono tale misura, essendo chiaro l'intento del legislatore di tutelare il rapporto tra la madre (e, nei casi previsti, il padre) ed i figli, pur nella situazione di esecuzione della pena detentiva. In particolare, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 422 del 1999, la detenzione domiciliare risulta «volta ad assecondare il passaggio

graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi», rapporti che appaiono tanto più meritevoli di tutela quando riguardino le relazioni tra i genitori e la prole.

Anche per la madre di figli minori, come per tutti i soggetti che possono essere ammessi alla detenzione domiciliare, è peraltro escluso dalla legge un rigido automatismo nella concessione della misura, dovendo sussistere le condizioni rappresentate dal non essere intervenuta condanna per alcuno dei delitti indicati dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ed essendo previste ipotesi di revoca del beneficio per il venir meno delle condizioni stabilite dalla legge (art. 47-*ter*, comma 7), o per il sopravvenire di fatti ostativi quali comportamenti incompatibili (art. 47-*ter*, comma 6) e la condanna per il delitto di evasione (art. 47-*ter*, comma 8), oltre a specifici divieti che ostano alla sua concessione (art. 58-*quater*).

3. — Allo stato, dunque, il presupposto soggettivo per accedere alla misura della detenzione domiciliare è che si tratti di madre (o, nei casi previsti, di padre) di prole di età inferiore ai dieci anni, mentre quello oggettivo è dato dalla circostanza che la pena, o il residuo di pena, da scontare sia di quattro anni.

Nella evoluzione normativa, ad un allargamento del presupposto oggettivo, reso gradualmente più ampio sino al suo raddoppio (il limite di pena, o di residuo di pena, inizialmente fissato in due anni è stato innalzato dapprima a tre e poi a quattro anni), ha corrisposto anche una estensione di quello relativo all'età della prole, che originariamente fissato in tre anni è stato elevato dapprima a cinque e poi a dieci anni, secondo una tendenza alimentata da spirito di favore verso le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale.

3.1. — Proprio al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio, la norma censurata prevede perciò la possibilità di una esecuzione della pena che avvenga nella forma della detenzione domiciliare, limitandola però all'ipotesi del genitore del minore di età inferiore ad anni dieci.

Non è stata presa in considerazione la condizione del figlio gravemente invalido, rispetto alla quale il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore.

In questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità.

3.2. — Sul punto viene quindi in rilievo l'esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, presa in particolare considerazione dal legislatore sin dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che ha predisposto strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio, espresso anche da questa Corte nella sentenza n. 215 del 1987, secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (v. anche sentenze n. 167 del 1999, n. 226 del 2001 e n. 467 del 2002).

Il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole — che nel caso in esame viene in rilievo sotto il profilo della tutela del disabile — è del resto già stato considerato dal legislatore in relazione alle stesse modalità di esecuzione delle pene detentive che, dalle originarie misure di rinvio dell'esecuzione di cui agli artt. 146 e 147 del codice penale, aventi prevalenti finalità umanitarie, è passato all'attuale disciplina degli artt. 47-*ter* e 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, seguendo l'evoluzione normativa sopra indicata.

Alla luce delle considerazioni che precedono la norma censurata è in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede un sistema rigido che preclude al, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C1306

N. 351

Sentenza 24 novembre - 5 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Leggi approvate dall'Assemblea regionale - Impugnazione - Procedimento - Disciplina statutaria - Applicabilità.

Statuto Regione Siciliana, art. 28;

– Costituzione, art. 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Regione Siciliana - Disposizioni incluse nella legge finanziaria - Questioni di legittimità costituzionale - Prospettiva di plurimi profili - Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

– Legge Regione Siciliana approvata il 20 aprile 2001, artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97.

– Costituzione, artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128; statuto Regione Siciliana, artt. 14 e 17.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, della legge della Regione Siciliana, approvata il 20 aprile 2001, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 aprile 2001, depositato in cancelleria il 7 maggio 2001 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2001.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 aprile 2001 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, del disegno di legge n. 1168 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).

Osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato, avente le caratteristiche di una legge finanziaria, contiene norme affette da palesi incongruità, tali da porsi in contrasto con numerosi principi costituzionali e statutari.

In particolare, il Commissario impugna:

i commi 1, 3 e 6 dell'art. 6, i quali istituiscono un tributo ambientale di dieci lire per ogni metro cubo di gas vettoriato attraverso le condotte installate nel territorio della Regione, così, di fatto, creando un tributo che si risolve nell'istituzione di un dazio tra le Regioni. Ciò è in presunto contrasto con l'art. 120 della Costituzione, parametro applicabile anche per le Regioni a statuto speciale;

l'art. 23, che autorizza l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, in deroga alle procedure di evidenza pubblica, ad affidare una serie di attività mirate alla protezione dei beni culturali siciliani a società di cui fanno parte lavoratori privati già destinati a lavori socialmente utili. In tale previsione il ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 97 della Costituzione perché la natura del bene oggetto di tutela richiederebbe una selezione assai più ampia;

l'art. 30, comma 6, e l'art. 31, comma 3, limitatamente all'inciso «anche mediante scrittura privata». Dette norme, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 69, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) consentono la cartolarizzazione dei crediti ivi previsti nei confronti della Regione anche in virtù di semplice scrittura privata, mentre dovrebbe ritenersi vincolante la previsione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

l'art. 38, comma 1, il quale — nell'autorizzare l'assessore regionale per il bilancio e le finanze a corrispondere, all'agente della riscossione, il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità, oggetto di definizione automatica di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) — collega tale corresponsione alla finalità di riordino del servizio di riscossione, con ciò contrastando con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma potrebbe generare confusione circa l'immediata e diretta applicazione della normativa statale anche in Sicilia;

l'art. 57, comma 34, che, obbligando l'appaltatore ad utilizzare determinate categorie di lavoratori per l'esecuzione di lavori diretti alla manutenzione boschiva, di fatto violerebbe l'art. 41 della Costituzione, perché la libertà di iniziativa economica privata non tollera simili restrizioni nella scelta dei prestatori di lavoro subordinato;

l'art. 60, il quale configura il diritto allo stesso trattamento economico previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della Regione anche in favore dei corrispondenti dipendenti comunali, senza assegnare le relative risorse né verificare le necessarie qualità professionali dei beneficiari. La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 81, quarto comma, e 128 della Costituzione;

gli artt. 58, comma 2, e 61, i quali prevedono particolari trattamenti economici senza il necessario strumento della contrattazione collettiva, con ciò oltrepassando i limiti di cui all'art. 14 dello statuto speciale regionale;

l'art. 63, che stabilisce un significativo incremento dei compensi spettanti ai tre dipendenti regionali nominati liquidatori della s.p.a. Sochimisi, poiché tale norma violerebbe gli artt. 81, quarto comma, e 97, della Costituzione, trattandosi di un aumento non supportato da adeguata copertura finanziaria e in ogni caso in contrasto col principio dell'onnicomprendività della retribuzione dei dipendenti pubblici;

l'art. 85 che, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, consente — dietro l'apparenza della norma di interpretazione autentica — di assumere nei ruoli dell'amministrazione regionale i c.d. «catalogatori», benché privi dei requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con ciò determinando una situazione di ingiustificato privilegio in danno degli altri disoccupati;

l'art. 88, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto — nel disporre che i comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività ivi previste, degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per la tutela ambientale (CPTA) — di fatto imporrebbe ai comuni suddetti il ricorso a personale non dotato delle specifiche competenze tecniche richieste per i compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

l'art. 89, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, perché concretamente permette di assumere dipendenti senza l'utilizzazione delle normali procedure concorsuali, per di più dimostrando di non tenere in considerazione la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana con riferimento di funzioni agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), che prevede il divieto di nuove assunzioni;

l'art. 90, comma 3, limitatamente alla parola «esecutiva», è ritenuto in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione, atteso che l'immediata esecutività della variante agli strumenti urbanistici concernente l'insediamento di opifici nel verde agricolo priverebbe l'organo regionale delle necessarie potestà di controllo;

gli artt. 95, comma 1, e 97, perché ritenuti in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana; la prima norma, infatti, estende il peculiare regime di cui all'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli istituti autonomi per le case popolari — IACP), a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli finanziati dallo Stato. Il Commissario reputa che la Regione non possa arrecare un pregiudizio economico ad enti non soggetti alla sua potestà, essendo all'uopo insufficiente che la differenza del prezzo di vendita per gli immobili di proprietà dello Stato sia posta a carico dell'ente gestore.

2. — La Regione Siciliana non si è costituita.

3. — In prossimità della discussione in camera di consiglio l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria nella quale — dopo aver dato atto dell'avvenuta pubblicazione della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001) con omissione delle norme impugnate dal Commissario dello Stato, di talché queste ultime non possono più produrre alcun effetto — ha sollecitato l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in conformità alla precedente giurisprudenza di questa Corte.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3, 95, comma 1, e 97 del disegno di legge n. 1168 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).

2. — Preliminarmente deve essere confermato che la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall'assemblea regionale siciliana resta regolata dall'art. 28 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, della Costituzione e ciò a dispetto della previsione contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), come affermato da questa Corte con la sentenza n. 314 del 2003.

Infatti il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza per la sua singolarità, eccentricità e diversità (presentando natura preventiva e termini assai ristretti ed essendo inoltre promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana residente nel capoluogo regionale), di talché non si presta ad essere graduato in base al criterio adottato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (sentenza n. 314 del 2003).

3. — La legge siciliana impugnata e' stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni censurate (legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 21 del 7 maggio 2001).

È da notare, inoltre, che la legge regionale pubblicata ha pure sanato l'errore di numerazione contenuto nel testo oggetto d'impugnazione da parte del Commissario ricorrente, nel quale mancava l'art. 5. A seguito di tale correzione vi è quindi una sfasatura numerica tra le norme impugnate e quelle pubblicate, ciò che non altera però la sostanza del testo omissivo nella promulgazione; inoltre nell'originario art. 57, comma 34, divenuto art. 56 nel testo pubblicato, è stato eliminato il comma 29, sicché l'impugnato comma 34 è divenuto comma 33. Con ciò risulta, dunque, confermata la mancata promulgazione di tutte le disposizioni già oggetto della impugnazione.

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente - redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 352

Ordinanza 24 novembre - 5 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberazione anticipata - Concessione - Disciplina - Procedura camerale e assenza di contraddittorio tra le parti - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-*bis*.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2003 dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli sull'istanza proposta da C.G., iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che al procedimento di liberazione anticipata si applichino le disposizioni regolative del procedimento di sorveglianza, di cui agli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale;

che il giudice *a quo* premette di essere investito della richiesta di concessione della liberazione anticipata avanzata da un detenuto e di dover fare quindi applicazione della nuova disciplina dettata al riguardo dal citato art. 69-*bis* — aggiunto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata) — in forza della quale il magistrato di sorveglianza provvede sull'istanza «con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti»;

che ad avviso del rimettente, la norma impugnata — nel prevedere una procedura camerale caratterizzata dall'assenza di un effettivo contraddittorio fra le parti — si porrebbe in contrasto con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost;

che la nuova disciplina non si presterebbe, infatti, ad una lettura «costituzionalmente orientata», atta a ricondurla nell'alveo delle procedure garantite dal contraddittorio, non essendo prevista né quella forma «minimale» di partecipazione al procedimento che in altri casi si attua tramite l'audizione dell'interessato; né la facoltà di quest'ultimo di produrre memorie difensive, contemplata viceversa in via generale per i procedimenti di sorveglianza dall'art. 666 cod. proc. pen. (per il richiamo fattone dall'art. 678 cod. proc. pen.): omissione che non potrebbe essere d'altra parte emendata in via di interpretazione estensiva, apparendo l'operazione in contrasto con la *ratio legis*;

che, inoltre, il previsto obbligo di comunicazione o notificazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza «ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale» non varrebbe ad assicurare all'inte-

ressato una difesa tecnica, trattandosi di obbligo finalizzato unicamente a consentire la proposizione dell'eventuale reclamo al tribunale di sorveglianza (sede nella quale soltanto sarebbe garantita dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. la difesa tecnica);

che ad escludere la lesione del parametro costituzionale evocato non varrebbe neppure il «tradizionale argomento» per cui, in un procedimento scandito per fasi, il principio del contraddittorio non imporrebbe che il diritto di difesa sia assicurato in ogni singola fase, essendo sufficiente che esso sia garantito nel corso della procedura complessivamente considerata;

che il procedimento in esame non potrebbe essere considerato, infatti, né un sub-procedimento nell'ambito di una scansione procedimentale più ampia (essendo la fase successiva, del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, meramente eventuale); né una fase di tipo cautelare, in rapporto alla quale possa giustificarsi — come per altri istituti propriamente cautelari previsti dallo stesso ordinamento penitenziario — il differimento delle garanzie difensive ad una fase successiva, rispetto a quella nella quale il giudice di prima istanza decide sul provvisorio assetto del diritto azionato;

che, al contrario, il procedimento di cui all'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario sarebbe «esso stesso» la fase processuale a carattere giurisdizionale in cui si decide del diritto azionato dall'interessato a vedersi riconosciuta la riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata; senza che, tuttavia, venga in esso assicurata la garanzia defensionale contemplata dalla Carta costituzionale;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata, che il giudice rimettente assume in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. — disciplina in forza della quale il magistrato di sorveglianza decide sull'istanza dell'interessato *de plano*, salva una fase successiva di reclamo, a contraddittorio pieno, davanti al tribunale di sorveglianza — è stata introdotta dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277 in risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, anche in correlazione all'elevato numero delle istanze di cui si discute;

che, in particolare, veniva avvertita come fonte di ingiustificato aggravio la previsione di un procedimento in contraddittorio, in vista dell'adozione di un provvedimento che ben poteva essere (ed in larga parte dei casi era) di segno positivo e, dunque, consentaneo alla richiesta dello stesso interessato: apparendo, di contro, assai più ragionevole che l'instaurazione di un contraddittorio pieno fosse contemplata solo nel caso di eventuale insoddisfazione del richiedente (o del pubblico ministero) per la decisione assunta;

che, ciò premesso, questa Corte ha peraltro reiteratamente riconosciuto la piena compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione *de plano* seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al *decisum* (*cfr.*, *ex plurimis*, rispetto al procedimento per decreto, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 432 del 1998 ed i precedenti ivi richiamati);

che tale conclusione si innesta sul consolidato principio secondo cui l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso, onde adattarlo alle esigenze ed alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti: purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione (*cfr.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002 ed i precedenti ivi richiamati);

che le affermazioni di principio ora ricordate sono a maggior ragione riferibili al procedimento in esame, nel quale il giudice è chiamato a decidere su una domanda proposta dalla stessa parte del cui diritto di difesa si discute: particolare che rende tra l'altro non persuasiva la tesi — prospettata (peraltro in termini problematici) dal giudice *a quo* — secondo cui la mancata previsione espressa della facoltà del richiedente di produrre memorie difensive equivarrebbe a diniego della stessa; potendosi ritenere, al contrario, che se la legge riconosce al condannato il potere di richiedere (su base argomentativa e documentale) l'applicazione di una determinata misura, essa lo abilita con ciò stesso (in assenza di un'esplicita preclusione) anche a successive produzioni a sostegno degli argomenti addotti;

che, d'altra parte, lo stesso valore del contraddittorio — dalla cui compromissione deriverebbe, secondo il rimettente, il *vulnus* all'art. 24, secondo comma, Cost. — presuppone un contrasto tra parti, e non già tra soggetto richiedente ed organo decidente;

che nell'ipotesi in esame, dunque, più che una violazione del principio del contraddittorio, potrebbe venire semmai in rilievo, dal lato del richiedente, solo un diretto sacrificio del diritto di difesa: evenienza che, peraltro, non può dirsi realizzata, posto che il condannato, da un lato, è in grado di illustrare e «difendere» la propria domanda di liberazione anticipata e, dall'altro, di opporsi ad una eventuale decisione reiettiva;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C1308

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1030

*Ordinanza del 26 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003)
emessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli su reclamo proposto da Vadalà Domenico*

Ordinamento penitenziario - Regime carcerario differenziato - Provvedimenti ministeriali di proroga - Condizione: insussistenza della capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive - Violazione del principio di uguaglianza (per la configurazione di una specifica tipologia di detenuto basata sulla presunta pericolosità dello stesso) - Carenza dei presupposti di emergenza ed eccezionalità per l'adozione di tali provvedimenti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del principio della necessità della motivazione congrua del provvedimento.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, come novellato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Si è riunito in camera di consiglio per deliberare sulla domanda di Vadalà Domenico, nato a Bova Marina il 22 gennaio 1949, detenuto presso l'istituto C.P.S. Napoli.

(Oggetto: art. 41-*bis* e 14-*ter* l.p.)

Sentito il parere conforme del p.g.;

Letti gli atti;

Considerato che il prevenuto proponeva reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione all'art. 41-*bis* l.p. del 18 dicembre 2002 con efficacia di un anno, notificato in data 28 dicembre 2002, chiedendo la integrale disapplicazione dello stesso, secondo le motivazioni meglio specificate in memoria, ovvero in via subordinata, la disapplicazione di alcune delle disposizioni in esso contenute;

Premesso che Vadalà Domenico risulta in espiazione della pena dell'ergastolo in riferimento alla sentenza 19 gennaio 1999 della Corte Assise Reggio Calabria, per il delitto di omicidio;

Preso atto che Vadalà Domenico risulta sottoposto al regime differenziato *ex* art. 41-*bis* l.p. dal 1999;

Rilevato che il tribunale propone di sollevare *ex officio* l'eccezione di incostituzionalità all'art. 41-*bis* l.p., così come modificato dalla legge n. 279/2002, risoluzione su cui convergono la richiesta del p.g. di udienza nonché le istanze difensive, come da verbale di udienza in atti;

O S S E R V A

La Corte costituzionale ha ribadito con ripetute pronunzie, sentenze n. 349 e 410 del 1993, n.351 del 1995, ord. n. 332 del 1994, sent. n. 376 del 1997, la sindacabilità ad opera del giudice ordinario, nella specie il Tribunale di sorveglianza, del provvedimento ministeriale di applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2, sia sotto il profilo, della esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto dei limiti del potere ministeriale, tanto quelli «esterni», collegati al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano la qualità e la quantità della pena da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure alternative, tanto quelli «interni», discendenti dal necessario collegamento funzionale tra le restrizioni imposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza, cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena.

La medesima Corte ha altrettanto specificatamente confermato che l'art. 41-*bis*, l.p., non è costituzionalmente illegittimo, sempre che venga interpretato nei sensi dalla stessa Corte precisati.

Precisa la Corte costituzionale, sentenza n. 349/1993, che «... le medesime ragioni che consentono di escludere la illegittimità costituzionale della norma in esame, delimitando l'ambito applicativo ed integrandone il portato con il richiamo a principi generali dell'ordinamento, conducono anche alla conclusione che taluni dei rilievi espressi dai giudici remittenti, pur se rivolti avverso la citata disposizione dell'art. 41-*bis*, non trovano la loro causa nella norma di legge, bensì nel solo provvedimento ministeriale di applicazione».

La Corte nella sentenza n. 376/1997, puntualizza che la riaffermazione degli accennati limiti «esterni» ed «interni» al potere ministeriale consente di superare le censure prospettate, dando per pacifico che le misure adottate non possono consistere in restrizioni della libertà personale ulteriori rispetto a quelle che sono già insite nel sistema detentivo e dunque esulanti dalla competenza della amministrazione penitenziaria in ordine alla esecuzione della pena, non potendo il regime differenziato tradursi in misure diverse da quelle riconducibili con rapporto di congruità alle finalità di ordine e sicurezza proprie del decreto ministeriale, e perché la stesse non possono, comunque, violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità né vanificare la funzione rieducativa della pena.

Nell'ambito dei limiti imposti alla applicazione del regime differenziato, la Corte ha più volte sottolineato che la genericità della disposizione normativa, nel riferimento a «motivi» ed «esigenze» di ordine e sicurezza pubblica, va interpretata nel doveroso rispetto del vincolo costituzionale quale volta a far fronte a specifiche esigenze di ordine e di sicurezza essenzialmente discendenti dalla necessità di impedire collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali, nonché tra questi e gli appartenenti alle organizzazioni criminali in stati di libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso le opportunità di contatti che l'ordinario regime carcerario consente.

Di guisa che i provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis* devono essere in primo luogo concretamente giustificati in relazione alle predette esigenze di ordine e di sicurezza. Ed ancora, è valido ribadire che il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna, ma sull'effettivo pericolo di permanenza dei collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono soltanto una logica premessa; così come le restrizioni apportate non possono essere liberamente determinate, ma debbono essere — sempre nel limite del divieto di incidere sulla quantità e sulla qualità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità — solo quelle congrue con le specifiche finalità di ordine e di sicurezza.

Ed ancora la Corte, sentenza n. 376/1997, «la mancanza nell'art. 41-*bis* di indicazioni in ordine alla durata temporale delle restrizioni, non significa che limiti temporali non, debbano essere posti, come in effetti lo sono, dai provvedimenti ministeriali di applicazione».

«E poiché, ..., ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire; non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte».

Fatte queste necessarie premesse costituzionali, rileggiamo il quadro normativo attuale.

La legge n. 279/2002 detta la nuova normativa penitenziaria «modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, in materia di trattamento penitenziario».

La novella riscrive gli articoli 4-*bis* e 41-*bis* l.p., nel tentativo di ristrutturare complessivamente l'istituto del regime di massima sicurezza sulla scorta della esperienza finora maturata e nel rispetto dei limiti individuati dalle decisioni della Corte costituzionale.

La necessità dell'intervento, si legge nella relazione a disegno di legge n. 1478 presentato dal Ministro della giustizia, trae origine dalla duplice esigenza di dare contenuto ai vincoli e limitazioni che ne costituiscono la sostanza e, dall'altro, di determinare con esattezza una sistema di regole di inipugnazione per individuare con certezza i soggetti legittimati e ricorrere, l'autorità competente a decidere e i poteri che la stessa può esercitare rispetto al provvedimento impugnato.

L'esigenza di una valutazione sulla base di dati raccolti da una esperienza di lungo periodo, che consenta costanza ed efficacia degli interventi giustifica la definitività e stabilizzazione della disciplina di cui all'art. 41-*bis* l.p., ritenuta più garantista delle ripetute proroghe a distanza di un decennio dalla sua introduzione, e costituisce la risposta ormai dello Stato alla pericolosità criminale di organizzazioni, che agiscono con sistemi ormai raffinati e con azioni sempre più determinate e violente, che continuano spesso a trovare nel carcere il luogo della loro programmazione.

Finalità più che condivisibili, come quella pur esternata, di non trasformare il carcere duro in una afflizione supplementare, obiettivi che difficilmente possono dare origine a dichiarazioni di inaccettabilità.

La stabilizzazione della previsione dell'istituto del regime di massima sicurezza in sostituzione delle continue proroghe non sembra in verità dover agitare più di tanto o dover convogliare discussione e concitazione, come pur accaduto negli ultimi tempi. Si tratta in punto di diritto, di un falso problema legato ad una non attenta interpretazione normativa, dal momento che la «anomalia», se tale può definirsi, andava ritrovata nella temporaneità della disposizione e non nella sua definitività, apparendo quanto meno poco opportuno, se non proprio controproducente, la effettività di una norma «a tempo», sia per la sua perdita di efficacia intimidatoria, sia per la implicita apertura a spazi di programmazione calcolata.

Ossia, la stabilizzazione in quanto tale non ingenera alcun problema giuridico e oggettivamente, neppure socio-politico-culturale, atteso che comunque l'inserimento della disposizione dell'art. 41-*bis* nel quadro strutturale ordinario dell'ordinamento penitenziario non sta a significare che necessariamente, sempre e comunque, il decreto di applicazione debba essere emesso.

La messa a regime non impone la emanazione del decreto ministeriale, quello sì necessariamente temporaneo.

La definitività crea certezza di diritto, ed è sempre preferibile alla precarietà o emergenzialità, e integra comunque una qualificazione della norma, che è cosa ben diversa dalla sua capacità applicativa, che, in quanto subordinata alla necessità della verifica di determinati presupposti di legge, è vincolata al rispetto dei parametri costituzionali.

Vale a dir che ciò che rileva non è la disposizione normativa in quanto tale, trattandosi di norma dichiarativa e non impositiva, bensì il provvedimento ministeriale di applicazione *ad personam*, quello sì direttamente incidente sulla libertà personale del detenuto.

In un'ottica pedissequamente costituzionalistica sono stati ridisegnati i presupposti applicativi del regime speciale, limitandone gli spazi di riferibilità ad una rosa ristretta di destinatari, individuati nei «... detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma ...» laddove la dizione precedente prevedeva la applicabilità ai detenuti «per delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*».

Congrua la nuova delimitazione della applicabilità ai condannati per i delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, pur sempre ristretta rispetto alla previsione precedente, e relativa ad una serie di delitti, che il legislatore ritiene in questo particolare momento storico di massimo allarme sociale.

Va apprezzata la modifica dell'intero primo comma dell'art. 4-*bis* nello sforzo di registrazione dei molteplici interventi costituzionali, che nel corso degli anni avevano completamente trasfigurato il dettato normativo originario.

Risponde, altresì, alla medesima esigenza di puntualizzazione la autolimitazione inserita nel nuovo comma 2 dell'art. 41-*bis*, laddove si precisa che il regime differenziato si applica nei confronti dei condannati «... in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva ...».

Il novello 41-*bis* della nuova legge, n. 229/2002 al comma 2-*bis* recita: «i provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili — nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno».

L'espressione non è delle più felici e riporta a pregresse considerazioni di dubbia costituzionalità.

Già la Corte costituzionale nella ormai citatissima sentenza n. 376/1997 ribadiva che proprio in forza del vincolo costituzionale era possibile una interpretazione della norma, più restrittiva, richiamando sentenze precedenti ed in particolare la n. 349/1993 e la n. 351/1996, superando quel riferimento a generici «motivi» ed «esigenze».

Il regime differenziato è introdotto nel sistema penitenziario per «far fronte a specifiche esigenze di ordine e sicurezza, essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi — come l'esperienza dimostra — attraverso l'utilizzo delle opportunità di contatti che l'ordinario regime carcerario consente e in certa misura favorisce (l'obiettivo del reinserimento sociale attraverso contatti con l'ambiente esterno)».

In particolare, continua la Corte «... i provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis* l.p. devono in primo luogo essere concretamente giustificati in relazione alle predette esigenze di ordine e sicurezza» di guisa che «il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato contestati costituiscono solo una logica premessa».

Orbene nel nuovo testo di legge deve operarsi una distinzione netta tra il comma n. 2 e il comma n. 2-*bis* dell'art. 41-*bis*.

Nel comma 2 si legge: «... nei confronti dei detenuti, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva ...».

Nel comma 2-*bis*, nella previsione della possibilità di proroga del regime differenziato nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, si precisa «... purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno».

L'espressione sembra contrastare con l'art. 3, primo comma della Costituzione nel momento in cui tende alla individuazione di una specifica tipologia di detenuto, imputati e condannati, predeterminati per dettato normativo, suscettibili di sottoposizione ad un regime di esecuzione della pena diverso da quello disposto per la criminalità ordinaria, fondato in esclusiva sulla presunta esistenza di una capacità di mantenere contatti con associazioni criminali.

Ed ancora con gli artt. 13, 2 comma, e 27, 2 e 3 comma della Costituzione, in quanto la proroga ripetuta e, di fatto, immotivata del decreto esula dai caratteri di urgenza, necessità e umanità costituzionalmente rilevanti, e implica in realtà l'adozione di trattamenti penali contrari al senso di umanità, non ispirati a finalità rieducativi ed, in particolare non individualizzati, ma rivolti a condannati selezionati solo in base al titolo di reato, ponendo sostanzialmente nel nulla un eventuale possibile iter rieducativo.

Il pregiudizio interpretativo sulla sussistenza della «capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali», comporta che, mancando l'accertamento aggiornato sulla continuità e attualità di tale capacità, non esisterebbe una sede nella quale possa manifestarsi il venir meno di tale capacità di contatto.

Di guisa che il convincimento che per quella determinata tipologia di detenuto l'esecuzione della pena debba rispondere alla esigenza di prevenzione della sicurezza sociale, prima che alla finalità rieducativi *del reo*, e quindi rispondere essenzialmente alla funzione di contenimento prima che di rieducazione, contrasta con l'art. 27, terzo comma della Costituzione, che impone di attuare o almeno proporre l'osservazione e il trattamento anche nei confronti di soggetti gravemente compromessi con la criminalità e di realizzare la conoscenza individualizzata di tali soggetti.

Ed ancora con il diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, laddove introduce la previsione della prova negativa del venire meno della capacità di mantenere contatti con le organizzazioni criminali.

In caso di proroga, così come dal dettato del comma 2-*bis* del nuovo art. 41-*bis*, la impossibilità soggettiva e oggettiva della prova negativa sul venir meno della capacità di mantere contatti da parte del detenuto, integra una ipotesi di intervento amministrativo apodittico del tutto indipendente da situazioni accertate di emergenza ed eccezionalità, dettagliatamente motivate secondo una verifica costante degli sviluppi della situazione, in contrasto altresì, con gli artt. 97, primo comma e 113 primo e secondo comma, laddove la carenza di una esauriente motivazione del provvedimento applicativo del più rigoroso regime penitenziario non consente al destinatario la possibilità di tutelare in modo adeguato i suoi diritti in sede giurisdizionale.

In verità c'è da precisare che la Corte costituzionale ha già risposto in parte a tale eccezione di incostituzionalità, laddove nella sentenza n. 376/1997 precisava che «la riaffermazione degli accennati limiti "esterni" ed "interni" al potere ministeriale consente di superare altresì le censure di violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, poiché le misure adottate non possono consistere in restrizioni della libertà personale ulteriori rispetto a quelle che sono già insite nello stato di detenzione, e dunque esulanti dalla competenza dell'amministrazione penitenziaria in ordine alla esecuzione della pena; dell'art. 3, primo comma, Cost., poiché il regime differenziato non può constare di misure diverse da quelle riconducibili con rapporto di congruità alle finalità di ordine pubblico e proprie del provvedimento ministeriale; dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché le misure disposte non possono comunque violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità né vanificare la finalità rieducativa della pena».

Ed ancora la Corte nella medesima sentenza n. 376/1997: «Di conseguenza, da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa.

Non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base al titolo del reato, sottoposti ad un regime differenziato, ma solo singoli detenuti o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l'amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei Tribunali di sorveglianza, in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni alle organizzazioni criminali e alle loro attività».

È poiché — come questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 349/1993) — ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga deve essere adeguatamente motivato in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte».

Orbene il nuovo testo dell'art. 41-*bis* comma 2-*bis* ripropone il problema che la Corte aveva in parte superato, reintroducendo nel sistema la prova negativa sul venir meno di quella capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali; capacità che continua ad esistere nel convincimento dell'amministrazione, e che si presume strettamente correlata alla particolare tipologia di detenuto e di reato commesso.

Ritorna la individuazione dei destinatari dei provvedimenti restrittivi, *ex art. 41-bis*, operata sulla base del titolo del reato, che comporta la presunzione della esistenza della capacità di tenere contatti con associazioni criminali, anche dall'interno dell'istituto carcerario.

Precisava la Corte nella sentenza n. 349/1993. «Deve ritenersi implicito, anche in assenza di una espressa previsione della norma, che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti (in modo da consentire poi all'interessato una effettiva tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei motivi di una eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena».

Trattasi di una esperienza legislativa già vissuta e superata, attraverso interventi giurisdizionali di denunce di incostituzionalità, che anche senza confluire in una dichiarazione di illegittimità costituzionale, hanno avuto il merito di influenzare le successive novelle legislative.

Sul punto, in particolare, ricordiamo la primaria dizione dell'art. 4-*bis* così come introdotto dalla legge 203/1991, nella parte in cui prevedeva che le istanze di misure alternative dei condannati per determinati gravi delitti potessero trovare accoglimento solo fossero stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

La eccezione di incostituzionalità venne sollevata sulla base della esistenza di un verosimile contrasto con l'art. 24 della Costituzione, per impossibilità della difesa di dare la prova negativa della esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La successiva legge n. 356/1992 interviene a far luce sul dubbio dettato normativo, determinando quella che ancora oggi è la disposizione vigente, ossia che «... i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Resta da precisare che al di là della contiguità interpretative, comunque le due posizioni esaminate, *ex artt. 4-bis* e *41-bis* l.p., si fondano su presupposti logistici e procedurali differenti.

Nell'ipotesi richiamata, di cui all'art. 4-*bis* l.p. siamo in sede di procedimento giurisdizionale dinanzi all'autorità giudiziaria e quindi la formazione della prova risponde ai canoni procedurali propri del procedimento penale, quand'anche in sede di procedimento in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 127, 666 e 678 c.p.p.

Nel caso in oggetto, invece, l'esame riflette l'emanazione di un provvedimento amministrativo, il decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 41-*bis* l.p., che deve rispondere a precisi e puntuali requisiti di logicità, ragionevolezza e costituzionalità, tali da superare il vaglio di legittimità in sede di ricorso giurisdizionale presentato dal detenuto interessato innanzi il tribunale di sorveglianza competente.

Il provvedimento ministeriale di applicazione del regime differenziato *ex art. 41-bis* deve essere motivato, lo ha ribadito più volte la Corte costituzionale, così come adeguatamente e opportunamente motivati devono essere anche i provvedimenti di proroga del regime differenziato *ex art. 41-bis* l.p.

Evidentemente l'amministrazione ha le sue fonti di conoscenza, tra le quali il legislatore del 2002 ha voluto inserire anche il pubblico ministero presso il giudice che procede, come dal dettato del comma 2 bis dell'art. 41-*bis*.

Evidentemente le motivazioni riportate nei decreti ministeriali si fondano sulle informazioni fornite da tali fonti di conoscenza, e traggono elementi di valutazione negativa della pericolosità del detenuto da quelle medesime fonti.

Rebus sic stantibus, appare inverosimile che le stesse fonti di prova che forniscono gli «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale ...». di cui al punto 2 dell'art. 41-*bis*, quegli elementi necessari alla primaria emissione del provvedimento, possano, in sede di proroga del provvedimento *ex art. 41-bis* l.p., fornire elementi da cui risulti che ... «la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno».

Nella fase di formazione e promanazione del provvedimento restrittivo, ancora non è presente la parte interessata che compare solo in sede di ricorso al tribunale di sorveglianza, e solo allora potrà far valere il proprio diritto di difesa e la sua prova processuale.

Nella fase strettamente amministrativa, l'unico limite all'attività amministrativa è proprio quella esigenza costituzionale più volte richiamata dalla Corte sulla necessità della motivazione del provvedimento, motivazione congrua e non apparente, in rispondenza alle esigenze costituzionali salvaguardate dagli artt. 97 e 113 della Costituzione, che nel caso di specie si integrano direttamente con le tutele costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, laddove a fronte del potere dell'amministrazione, fondato sulle ragioni di sicurezza inerenti la vita carceraria, e pur non opponendovisi un diritto di libertà personale, già compreso dallo stato di detenzione, stanno in ogni caso precisi ed violabili diritti della personalità spettanti al detenuto; e le misure di attuazione del regime carcerario devono essere in ogni caso rispettose dei diritti del detenuto.

Paradossalmente, il nuovo dettato legislativo finisce per l'instaurare un sistema diabolico, in base al quale l'applicazione del regime differenziato finisce con l'essere prorogabile che a mezzo un decreto ministeriale privo della parte documentale, relativa alla motivazione sulla sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, atteso che per la proroga, il dettato legislativo non prescrive idonea motivazione, in positivo, comprovante l'esistenza di una realtà, certa, concreta ed essenziale ai fini dell'emissione del provvedimento.

L'espressione normativa è fin troppo puntuale, laddove prescrive che i provvedimenti sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi ..., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno.

Viene cristallizzata la proroga ripetuta e immotivata del decreto, di fatto scardinata dalla necessità di idonea e opportuna motivazione, stante la materiale nonché giuridica impossibilità di fornire la prova del «venir meno» della capacità di mantenere contatti con associazioni criminali.

Fino alla vigenza del precedente dettato normativo, in sede di giudizio di legittimità del provvedimento ministeriale innanzi il tribunale di sorveglianza, venivano presi in considerazioni assoluta tutti gli elementi di novità, di attualizzazione della pericolosità del del detenuto, che nel decreto ministeriale venivano evidenziati come supporto giuridico della proroga del regime differenziato.

Paradossalmente, nei nuovi giudizi di legittimità innanzi questo giudice, in sede di proroga del regime *ex art. 41-bis* l.p., si dovrà e si potrà soprassedere da qualunque valutazione inerente la nuova e aggiornata motivazione, atteso che la norma stessa non ne fa più richiesta.

La novella disposizione introduce un regime differenziato che, in sede di proroga, opera indipendentemente e al di là di situazioni di eccezionalità o emergenza, né risulta ancorato ad atteggiamenti particolarmente significativi del detenuto, comunque riconducibili alla sua pericolosità sociale, alla sua capacità a delinquere, alla condotta intramuraria ovvero ai suoi rapporti con il mondo esterno.

Ritorna attraverso il dettato normativo la tipizzazione del detenuto, «speciale», in quanto imputato o condannato per uno o più reati indicati nell'artt. 4-*bis* l.p., tipizzazione che, al limite; potrebbe trovare una sua «ratio» nella particolare pericolosità sociale dimostrata da taluni soggetti, refrattari a qualsiasi trattamento rieducativo, e così spiccatamente pericolosi da rendere indispensabile l'adozione di un regime carcerario differenziato nei loro confronti, ma che in quanto tale, però, trova spazio e ragione giuridica solo se ancorata a precisi e predefiniti parametri di eccezionalità, oggettiva e soggettiva comunque riversati in una severa e dettagliata motivazione sulla verifica costante e continua della sussistenza della pericolosità del soggetto.

Ritorna quel concetto di pericolosità sociale presunta che il legislatore aveva voluto allontanare dal quadro giudiziario con la introduzione nell'ambito dell'ordinamento penitenziario dell'art. 31 della l. 663/1986, nella parte in cui richiedeva prima della esecuzione di una misura di sicurezza la pronuncia del giudice di sorveglianza sull'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale.

Né la riconosciuta possibilità di impugnazione del decreto dinanzi al giudice ordinario, nel rispetto dell'art. 113, primo comma Costituzione, è sufficiente a colmare il disagio legislativo.

La situazione creata dalla proroga immotivata del regime differenziato, infatti, non può non creare seri ostacoli a quel diritto di difesa, sancito come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall'art. 24 Costituzione.

Difesa che, né in diritto né in fatto, trova possibilità di esplicazione di fronte al ripetersi, monotono e immotivato di contestazioni consolidate nella loro storicità, di fronte a decreti ministeriali in cui l'unico elemento innovativo risulta essere l'adeguamento alle ultime novelle legislative.

Da ciò, la conclusione che le limitazioni imposte alla libertà personale «residua», conseguente alla già vissuta reclusione, derivino esclusivamente e direttamente dalla necessità di evitare che le opportunità trattamentali e gli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario possano essere utilizzati per il mantenimento di rapporti con l'esterno e per la comunicazione di notizie e messaggi.

Pertanto la lettera del nuovo art. 41-*bis* l.p., così come novellato dalla legge n. 279/2002, appare chiaramente in contrasto con molti dei principi richiamati ripetutamente dalla Corte costituzionale, sia in ordine all'attualità delle circostanze che inducono alla emissione del decreto ministeriale sia in ordine alle motivazioni che accompagnano l'emissione stessa. Nel caso di specie, atteso che Vadalà Domenico risulta essere sottoposto al regime differenziato ai sensi dell'art. 41-*bis* l.p. dal 1999, appare quanto meno pretestuoso leggere che le limitazioni imposte sono dettate dalla necessità di evitare l'utilizzazione degli istituti trattamentali per mantenere rapporti con l'esterno, laddove contemporaneamente si contesta la sussistenza e l'attualità dei collegamenti con l'esterno e con gruppi malavitosi, nonostante il regime differenziato.

Delle due l'una: o non è ipotizzabile il collegamento o la sottoposizione al regime *ex art.* 41-*bis* l.p. non sortisce gli effetti desiderati.

Sul punto, così come sugli altri richiamati, la motivazione del decreto impugnato è del tutto inesistente, mentre, invece, rileva l'indebolimento progressivo delle circostanze poste a sostegno degli ultimi decreti di proroga del regime restrittivo.

Per questi motivi l'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, come novellati dalla legge n. 279/2002, appare in contrasto con gli artt. 3, 1 comma, 13, 1 e 2 comma, 24, 2 comma, 27, 3 comma, 97, 1 comma e 113, 1 e 2 comma, Costituzione.

Sentito il conforme parere del p.g.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, l.p., come novellato dall'art. 2 della legge 23 Dicembre 2002 n. 279, laddove prescrive che i provvedimenti di proroga del regime differenziato ex art. 41-*bis* l.p. sono prorogabili, «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.».*

Sospende la procedura in corso.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e rituali notifiche e comunicazioni.

Manda alla cancelleria per adempimenti.

Napoli addì, 17 marzo 2003

Il Presidente estensore: DI GIOVANNI

N. 1031

*Ordinanza del 25 giugno 2003 emessa dal Tribunale - sez. per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Rea Francesco*

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la determinazione della durata dei termini di custodia preventiva.

- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3.
- Costituzione, art. 13, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, all'esito dell'udienza camerale del 9 giugno 2003, la seguente ordinanza.

Sull'appello presentato il 15 settembre 2000 dal difensore di Rea Francesco avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. in sede in data 4 luglio 2000 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura applicata nei confronti del Rea con ordinanza del 16 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 297, terzo comma c.p.p., decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 2 febbraio 2001, dep. 1° marzo 2001, dell'ordinanza di questo tribunale in data 10 ottobre 2000 che aveva, in accoglimento del gravame, dichiarata l'inefficacia della misura ed imposto al Rea il divieto di dimora nelle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta;

Rilevato che, con la surricordata sentenza di annullamento, la Cassazione ha censurato tale decisione per violazione di legge affermando il principio che «come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma richiamata, il divieto della contestazione a catena opera nel caso — (come quello di specie) in cui sia stata disposta con più ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza — sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12 comma primo lett. b) e c) c.p.p., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione» e rilevando altresì difetto di motivazione per aver il tribunale omissso «di indicare sulla base di quali concreti elementi è stato raggiunto il convincimento che l'attività di intercettazione fosse sicuramente tale da integrare in se stessa la sussistenza di elementi indiziari gravi e precisi e concordanti in ordine ai fatti tutti oggetto della seconda ordinanza di custodia cautelare ivi compresa la individuazione dei partecipi al clan Veneruso»;

che, con ordinanza del 21 agosto 2001, questo tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione all'art 13, comma quinto della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 297, terzo comma nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. b) e c) c.p.p., oggetto di ordinanze emesse in tempi diversi, sempre che di essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.

che, con ordinanza n. 151/2003 depositata il 9 maggio u.s., la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione rilevando che:

nelle ipotesi in cui i principi costituzionali vengono invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità ed evitarne l'applicazione, la motivazione della rilevanza della questione dev'essere particolarmente rigorosa;

la Corte di legittimità aveva censurato la decisione del tribunale sotto l'ulteriore profilo che questa avesse omissso di indagare il rapporto esistente tra i primi delitti e quelli oggetto della seconda contestazione, in particolare la fattispecie associativa;

su tale specifico punto, l'ordinanza di rimessione si è limitata ad affermare, senza motivare, la reciproca autonomia dei delitti di omicidio oggetto della prima e della seconda ordinanza di custodia cautelare, soggiungendo che la giurisprudenza di legittimità sarebbe pressoché concorde nell'escludere il vincolo della connessione qualificata tra il delitto associativo ed i delitti compiuti dagli associati;

con quest'ultima affermazione, il remittente si sottrae al *dictum* della Cassazione che, censurando la mancanza di motivazione sul punto, aveva invece mostrato inequivocabilmente di orientarsi in senso difforme dalla giurisprudenza citata dall'ordinanza di rimessione;

poiché, secondo l'interpretazione resa nella specie dal supremo collegio, il divieto di contestazioni «a catena» e indubbiamente operante nel caso di reati legati dal vincolo della connessione qualificata, per dimostrare il carattere concreto di una questione di legittimità costituzionale tendente ad estendere tale divieto alle ipotesi di unicità della fonte probatoria (nel caso esaminato, le intercettazioni ambientali) Il remittente avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali, tra il delitto di omicidio oggetto della prima ordinanza e i delitti di omicidio e associazione per delinquere, oggetto della seconda, non sussistesse alcun rapporto di connessione qualificata, così da rendersi necessaria, per conferire effettività ai principi espressi dall' art. 13 della Costituzione, una sentenza di accoglimento di questa Corte;

O S S E R V A

Che è pertanto necessario che questo tribunale dia compiutamente conto delle ragioni, solo sinteticamente espresse nell' ordinanza del 21 agosto 2001, per le quali la questione di costituzionalità sollevata appare non solo non manifestamente infondata ma anche rilevante ai fini della decisione del gravame proposto dalla difesa del Rea avverso l'ordinanza del g.i.p. in sede che ha rigettato l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare imposta allo stesso Rea con ordinanza del 15 febbraio 2000.

In proposito, richiamati i passi della motivazione di quest'ultima ordinanza riportati in quella di questo tribunale del 21 agosto 2001, che qui si intende integralmente trascritta, occorre evidenziare, quanto ai rapporti tra i due episodi omicidiari oggetto delle due ordinanze cautelari (l'omicidio Fico Porricelli, avvenuto il 29 gennaio 1997 contestato con la prima e l'omicidio Fucile, avvenuto il 17 gennaio 1997, contestato con la successiva ordinanza) che del primo delitto il Rea è chiamato a rispondere in qualità di mandante (essendo stato il fatto commesso dal Mollo, che nel corso di una conversazione intercettata se ne dichiara autore materiale, assumendo di aver agito per dare la dovuta soddisfazione al Rea, posto che il Fico aveva avuto un ruolo nell'attentato, diretto contro lo stesso Rea, eseguito da un contrapposto gruppo camorristico, in cui aveva trovato la morte il fratello del Rea) mentre del secondo — eseguito per punire l'avvicinamento del Fucile a personaggi appartenenti ad un clan avverso — il Rea risponde come autore materiale unitamente al Mollo ed ad altri, di tal che, esclusa la configurabilità della connessione qualificata di cui all'art. 12 lett. c) nella sola ipotesi rilevante ai fini dell'art. 297, terzo comma c.p.p. (non potendosi neppure ipotizzare che uno dei due delitti sia stato commesso per eseguire l'altro) va pure esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione che è cosa ben diversa dalla riconducibilità degli omicidi medesimi «nell'ambito di un piano delinquenziale maturato all'interno dell'associazione del clan Veneruso (del quale facevano parte il Mollo ed il Rea)» di cui parla il g.i.p. posto che altro è il generico programma dell'associazione (in cui può rientrare anche la commissione di omicidi in danno di avversari) altro è il disegno criminoso di cui all' art. 81 c.p. che richiede la rappresentazione, fin dall' inizio, dei singoli episodi criminosi individuati almeno nelle loro linee essenziali e che è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati avverso cui si snoda (Cass. sez. 1^a, 31 gennaio 2001, CED 218397 che ha ritenuto che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità del disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione).

L'esclusione della configurabilità del vincolo della connessione qualificata o della continuazione tra i due episodi omicidiari contestati al Rea con le due diverse ordinanze cautelari già sarebbe sufficiente a dimostrare la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità atteso che la mancanza di tale requisito, ritenuto invece indispensabile dall'interpretazione della norma contenuta nel principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, comporterebbe il rigetto dell' appello quanto meno con riferimento all' individuazione della data di decorrenza della custodia cautelare imposta al Rea in relazione all'omicidio Fucile con l'ordinanza del 15 febbraio 2000 pur risultando, come già dimostrato nell'ordinanza di questo tribunale del 21 agosto 2001, che già al momento dell'emissione del primo titolo custodiale il p.m. precedente aveva a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per contestare al Rea anche tale fatto, donde la necessità da parte di questo giudice del rinvio, di invocare l'intervento della Corte costituzionale per il rispetto del principio di cui all'art. 13, quinto comma della Costituzione con cui il principio di diritto enunciato dalla Corte rescindente si ritiene in contrasto.

Ma anche con riguardo all' imputazione associativa *ex art. 416-bis*, oggetto della seconda ordinanza, deve pervenirsi alla medesima conclusione.

Premesso invero che anche in ordine a siffatta imputazione risulta incontestabilmente (*cf.* ordinanza del 21 agosto 2001) che il p.m. era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per la contestazione del reato associativo già al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare del 16 ottobre 1998 per il duplice omicidio Fico/Porricelli (tant'è che detto delitto e quelli connessi erano ritenuti aggravati *ex art. 7* legge n. 203/1991 per aver il Mollo ed il Rea agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., essendo gli stessi appartenenti

ad organizzazione camorristica), va richiamato, per ribadire l'insussistenza della connessione qualificata di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p. o del vincolo della continuazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 12 c.p.p. tra il delitto associativo e l'omicidio Fico/Porricelli già contestato con la prima ordinanza cautelare, l'insegnamento giurisprudenziale assolutamente dominante nella giurisprudenza della Corte di cassazione — dal quale la sentenza rescindente non si è, con il passaggio motivazionale riportato nell'ordinanza della Corte costituzionale, espressamente discostata tanto da vincolare anche sul punto questo giudice del rinvio-secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e, meno ancora, della connessione teleologica, tranne che ricorra l'eccezionale ipotesi in cui risulti che già *ab initio*, un determinato soggetto abbia individuato, nell'ambito del generico programma criminoso dell'associazione, uno o più specifici fatti di reato, da lui commessi (cass. sez. 5^a, 10 gennaio 2002 n. 873 in Guida al Diritto, 2002, 12, 72), ipotesi che certamente è da escludere con riferimento al duplice omicidio oggetto della prima ordinanza cautelare posto che l'esecuzione dei coniugi Fico/Porricelli — seguita quasi immediatamente alle dichiarazioni rese nel dicembre 96 da Fico Domenico con le quali, per scagionare il figlio, ammise di aver segnalato agli assassini gli spostamenti della vittima designata, cioè il Rea Francesco, favorendo in tal modo invece l'uccisione del di lui fratello Giuseppe) è il frutto d'una iniziativa criminale presa dal Mollo per dare soddisfazione al Rea, suo sodale e pertanto, per quanto utile a dimostrare il vincolo associativo esistente tra i due, non presenta alcun vincolo di connessione teleologica o continuazione con reato associativo, posto che nulla induce a ritenere che il Mollo o il Rea avessero sin dall'inizio della loro condotta associativa (che risulta contestata come ancora in atto senza indicazione di una data iniziale) previsto e deliberato, anche se solo nelle linee essenziali il duplice omicidio di cui trattasi.

Deve dunque concludersi che anche con riferimento all'ipotesi associativa il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione imporrebbe a questo giudice di rinvio il rigetto del gravame proposto dalla difesa del Rea che andrebbe invece accolto ove si seguisse l'interpretazione dell'art. 297, terzo comma ritenuta costituzionalmente conforme, donde la necessità di rimettere nuovamente la questione all'esame della Corte costituzionale.

Invero l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione — che limita ai soli casi di reati legati dal vincolo di connessione qualificata l'applicabilità della disciplina dell'art. 297, terzo comma c.p.p. pur nell'ipotesi che anche per essi l'A.G. disponesse degli elementi necessari e sufficienti per procedere alla contestazione già prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo — impone a questo giudice di rinvio, obbligato a rispettarlo, un'interpretazione della norma in contrasto con il dettato costituzionale (art. 13, quinto comma della Costituzione) che riserva alla legge la durata dei termini di custodia, giacché lascerebbe arbitro il p.m., già in possesso degli elementi sufficienti alla contestazione di reati non legati da connessione qualificata con quello oggetto della prima ordinanza, di procrastinarne la contestazione così prolungando a sua discrezione il termine, certo ed invalicabile, di custodia stabilito dalla legge (come è avvenuto nel caso di specie in cui l'ordinanza cautelare per il reato associativo e per l'altro episodio omicidiario — in relazione ai quali si è accertato incontestabilmente che l'A.G. era in possesso degli elementi necessari ad integrare le condizioni di cui all'art. 273 c.p.p. già prima dell'emissione della primo provvedimento cautelare — è stata emessa un anno e quattro mesi dopo la prima ordinanza relativa all'omicidio Fico/Porricelli).

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 13, comma 5, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che di essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.

Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse di Rea Francesco avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due del Parlamento.

Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e comunicazioni.

Così deciso in Napoli, il 9 giugno 2003

Il Presidente estensore: CARIELLO

N. 1032

*Ordinanza del 13 gennaio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2003)
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Casadei Ivan*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza di ammissione al beneficio - Obbligo di decisione nei termini stabiliti, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze pregiudizievoli per l'istante a fronte dell'inattività del giudice o degli organi accertatori nel caso di richiesta di informazioni - Violazione del diritto di difesa - Irrazionalità, anche per l'applicabilità di una sanzione processuale tipica ad una giurisdizione non contenziosa.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza di invio degli atti alla Corte costituzionale.

Premesso che Casadei Ivan, con istanza depositata in data 8 gennaio 2003, ha chiesto a questo giudice l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in relazione a procedimento penale n. 161/2001 rgnr (n. 241/2001 rg g.i.p.) pendente nei suoi confronti per reati *ex* articoli 640, 482, 646 c.p. iscritti a suo carico dalla Procura della Repubblica di questo Tribunale; ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è previsto che il magistrato competente, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2 c.p.p., decida sull'istanza nel termine di dieci giorni dal deposito in cancelleria, termine che, ai sensi del comma quarto del medesimo articolo rimane invariato anche se il magistrato ha ritenuto di richiedere le informazioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso art. 96); ai sensi dello stesso comma primo dell'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è altresì previsto che, nel caso l'istanza venga formulata in udienza, il magistrato debba decidere immediatamente, sempre a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.p.p.;

Ritenuto che:

a) Il termine di cui sopra è chiaramente un termine di decadenza, in quanto viene a sanzionare la persona interessata (ossia la parte) con la perdita del beneficio invocato, a seguito di una inattività processuale. Peraltro, a differenza di tutti i termini di decadenza, esso non colpisce l'inattività della parte interessata (della quale, fisiologicamente dovrebbe costituire la sanzione processuale), ma del giudice competente a decidere, ossia di un soggetto processuale terzo. A fronte dell'inattività del giudice la parte non può opporre alcun rimedio e si trova completamente sguarnita. Ciò nonostante, essa deve sopportare le conseguenze di tale inattività. Addirittura, nei casi in cui il giudice decida di chiedere informazioni alla Guardia di Finanza «per le necessarie verifiche» (comma secondo art. 96) oppure al questore o alla DIA o alla DNA (comma terzo art. 96), la parte è esposta al rischio derivante anche dalla inattività di questi organi accertatori ed ausiliari. Senza contare il fatto che la normativa in questione trascura l'eventualità che gli accertamenti siano complessi e richiedano un tempo ben superiore ad alcuni giorni. Ricorre quindi un profilo di illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 cc. 2 e 3 Cost., nonché per irrazionalità obiettiva, ai sensi dell'art. 3, Cost.

b) La sanzione processuale ricollegata alla sostanziale decadenza del beneficio è quella di cui all'art. 179, comma 2 c.p.p., ossia una sanzione prevista dalla procedura penale, mentre il procedimento per la concessione del gratuito patrocinio è un procedimento di giurisdizione non contenziosa, previsto per tutti i processi, penali, civili, amministrativi, contabili, tributari, ed anche per gli affari di volontaria giurisdizione (art. 74 d.P.R. n. 115/2002). Evocare una sanzione processuale tipica di una giurisdizione contenziosa specifica in una giurisdizione radicalmente diversa (addirittura non contenziosa) costituisce un vizio radicale di ordine sistematico, e quindi, nuovamente, realizza un profilo di illegittimità costituzionale per irrazionalità obiettiva ai sensi dell'art. 3, Cost.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per contrasto con gli articoli 3 e 24 commi 2 e 3 della Costituzione

Dispone pertanto la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti (l'istante Casadei Ivan e il Ministero dell'economia e delle finanze), al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, addì 13 gennaio 2003

Il giudice per le indagini preliminari: LEONI

03C1266

N. 1033

*Ordinanza del 9 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra M.D. S.r.l. e Quaglieri S.r.l.*

Procedimento civile - Procedimento davanti al tribunale - Ingunzione di pagamento o di consegna ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Presupposti dell'ordinanza - Idoneità come prova scritta degli estratti autentici delle scritture contabili - Ingiustificata estensione del privilegio probatorio concesso all'imprenditore dall'art. 634, comma secondo, cod. proc. civ. - Irrazionale omogeneità di disciplina fra procedimento monitorio e sub-procedimento di ingunzione nel giudizio ordinario - Illegittima inversione dell'onere della prova - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi.

- Codice di procedura civile, art. 186-ter, primo comma, nella parte in cui richiama l'art. 634, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Nella causa, iscritta al r.g. n. 3501/2002, promossa da M.D. S.r.l., con l'avv. Alberto Mioni, contro Quaglieri S.r.l., con gli avvocati Sonia Pennisi e Marialuisa Arioli, ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza.

Con atto di citazione regolarmente notificato, M.D. S.r.l. citava in giudizio Quaglieri S.r.l., per sentirlo condannare al pagamento di una somma di denaro, quale residuo di previa compensazione tra un maggior credito vantato e un minor debito riconosciuto in favore del convenuto. Infatti, l'attore affermava di essere creditore di una maggiore somma di denaro, come corrispettivo di prestazioni commerciali eseguite in favore dello stesso convenuto, che compensava con la somma di denaro (nella misura residua ad un acconto già versato) dovuta allo stesso convenuto a titolo di compravendita di pattini per autoveicoli.

Per contro, il convenuto contestava la sussistenza e l'ammontare delle prestazioni commerciali vantate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di denaro, quale corrispettivo della compravendita suddetta.

Nel corso del procedimento, entrambi le parti costituite avanzavano richieste di concessione di ordinanze a articoli 186-bis e 186-ter c.p.c. Precisamente, il convenuto chiedeva l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ex cit. art. 186-bis, che questo giudice rigettava, considerando contestata la somma, in quanto gravata da eccezione di compensazione. Mentre, l'attore chiedeva ordinanza-ingunzione, a cit. art. 186-ter, fondando la richiesta sopra una prova scritta del diritto fatto valere, consistente in estratti autentici di scritture contabili, ex art. 634, comma 2 c.p.c.

Sussistendo, dunque, la rilevanza della questione, dovendo decidere se concedere o meno l'ordinanza di ingunzione, questo giudice ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del cit. art. 186-ter, nella parte in cui, richiamando il cit. art. 634, consente l'adozione dell'ordinanza medesima, che ai sensi del comma 2 dello stesso, e cioè quando la prova scritta consiste in tratti autentici di scritture contabili, per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 11 commi 1 e 2 della Costituzione.

Il cit. art. 634 pone una «norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali in tema di prova nel processo civile», volta ad agevolare la prova dei crediti dell'imprenditore, «in considerazione del particolare affidamento che è richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi» (Corte cost., sent. n. 295 del 1995 e ord. n. 545 del 2000).

Nel suo contesto originario, il privilegio probatorio concesso all'imprenditore può trovare una giustificazione nella particolarità del procedimento monitorio, caratterizzato dalla emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*, a contraddittorio eventuale e differito. Un procedimento, dunque, nel quale le prove documentali poste a sostegno del decreto ingiuntivo sono suscettibili di una piena valutazione critica solo in seguito alla volontà dell'ingiunto di provocare, con l'opposizione all'ingiunzione, un giudizio a cognizione piena, durante il quale far valere le proprie diverse ragioni.

Mentre, l'idoneità probatoria degli estratti autentici di scritture contabili, cioè di documenti precostituiti dalla parte che intende avvalersene, all'interno di un giudizio ordinario, sembra porsi in contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 Cost.

Con l'art. 3 Cost., perché la *ratio* dell'istituto perde la sua giustificazione quando è già instaurato un giudizio ordinario, nel quale si inserisce il *sub*-procedimento di ingiunzione.

Se, infatti, la *ratio* del regime derogatorio, posto dal cit. art. 634 comma 2, è volta «ad agevolare (...) la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare affidamento che è richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi» (cit. sent. n. 295 del 1995 e cit. ord. 545 del 2000), quando un giudizio è già instaurato, il rapporto commerciale è già oggetto di contestazione giudiziale, sicché non corre più l'esigenza di tutelarne l'affidamento, ma solo di valutare la fondatezza delle pretese delle parti.

Del resto, la stessa Corte costituzionale (sent. n. 65 del 1996) ha opportunamente istito sulle «rilevanti differenze di natura e funzione», che intercorrono tra il procedimento monitorio e il *sub*-procedimento di ingiunzione. E la conseguente possibilità di assumere l'uno a *tertium comparationis* dell'altro, perché istituti disomogenei, potrebbe suggerire l'irrazionalità della omogeneità di disciplina (limitatamente al profilo censurato), quando priva di una sua autonoma giustificazione, che nella specie sembra appunto mancare.

Con l'art. 24, comma 2 Cost., perché nel corso di un giudizio a contraddittorio già instaurato il privilegio probatorio, concesso all'istante dal cit. art. 634, si aduce in una illegittima inversione dell'onere probatorio.

Il vizio sembra la conseguenza di una mera proiezione dell'istituto dalla logica del procedimento monitorio al *sub*-procedimento di ingiunzione. Nel primo, non c'è il contraddittorio, e quando sarà instaurato, nell'eventuale giudizio di opposizione, i, documenti posti a sostegno del decreto ingiuntivo verranno nuovamente valutati alla luce dei principi generali in tema di prova nel processo civile (articoli 2697 ss. c.c.). Nel secondo, invece, il contraddittorio è già instaurato, sicché controparte dovrà adoperarsi per provare il contrario di quanto risultante dai documenti precostituiti dall'istante.

Inoltre, la presunzione legale di idoneità degli estratti delle scritture contabili, soprattutto quando oggetto del credito fatto valere dall'istante è una prestazione di servizi (ipotesi introdotta con decreto-legge n. 432 del 1995, conv. con mod. in legge n. 534 del 1995. Peraltro, in precedenza, la Corte costituzionale, con ord. n. n. 378 del 1990, si era espressa nel senso della ragionevolezza della esclusione delle prestazioni di servizi dal regime di cui al cit. art. 634 comma 2), come nel caso di cui è processo, comporta per la controparte l'onere diabolico della prova del fatto «negativo» di non aver mai ricevuto la prestazione medesima.

Infine, avendo una funzione tipicamente anticipatoria, l'ordinanza d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter c.p.c. dovrebbe essere concessa sulla base di «una valutazione di presumibile resistenza delle ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva» (cit. sent. n. 65 del 1996 e cit. ord. n. 545 del 2000), che invece, nel caso di specie, non è possibile formulare per la diversità di disciplina delle due fasi decisionali. Nella fase del *sub*-procedimento di ingiunzione, il giudice dovrebbe verificare la capacità delle contestazioni di controparte ad incidere sulla presunzione legale di idoneità delle scritture contabili a fornire prova scritta idonea alla concessione dell'ordinanza in parola. Ma, concluso il *sub*-procedimento, si ripristina la regola generale dell'onere probatorio, per cui non è più controparte a dover resistere alla suddetta prova documentale, ma lo stesso istante a dover fornire prova del diritto vantato.

Con l'art. 111, commi 1 e 2 Cost., perché il suddetto privilegio probatorio contrasta con il principio del contraddittorio e della parità delle armi.

Come si è già accennato, mentre il procedimento monitorio è caratterizzato dalla adozione di un provvedimento *inaudita altera parte*, ma condizionato nella sua «validità» dalla volontà dell'ingiunto, al quale spetta di decidere se implicitamente «convalidare» l'atto con il silenzio, ovvero opporsi, provocando l'instaurazione di, un giudizio a cognizione piena, durante il quale far valere le proprie diverse ragioni; nel caso in esame, la

parte ha già manifestato, costituendosi in giudizio, la propria volontà di instaurare un contraddittorio e di contendere la pretesa di, controparte in un giusto processo. Se nel primo caso, non c'è violazione del contraddittorio, perché è ancora rimessa alla volontà dell'ingiunto la decisione se instaurarlo ovvero se accettare gli esiti del procedimento *inaudita parte*; nel caso in esame, in cui la parte ha già manifestato, costituendosi in giudizio, la volontà di avvalersi del diritto costituzionale al giusto processo, l'adozione di provvedimenti (anche interinali) fondati su meri privilegi probatori può ritenersi lesivo del principio del contraddittorio e della parità delle armi.

P. Q. M.

Letti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87 del 1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, comma 1 c.p.c., nella parte in cui, richiamando anche il comma 2 dell'art. 634 c.p.c., considera prova scritta idonea gli estratti autentici delle scritture contabili, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 8 luglio 2003

Il giudice: D'ELIA

03C1267

N. 1034

*Ordinanza del 25 agosto 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Memolla Majlinda*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito della udienza di convalida dell'arresto di: Memolla Majlinda, nata a Lushnja (Albania) il 26 dicembre 1969, domiciliato di fatto a Torino in via Piana Bendasi, 128 ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il difensore; difesa di ufficio dall'avv. Francesca Massimino del foro di Saluzzo: indagata per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuta, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso dal questore di Torino il 14 giugno 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* legge n. 286/1998 e notificatole lo stesso 14 giugno 2003. Accertato in Racconigi, il 18 agosto 2003.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Alle ore 11,30 del giorno 18 agosto 2003 una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Racconigi procedeva all'arresto di Memolla Majlinda nello flagranza del reato sopra rubricato.

In data 19 agosto 2003 il pubblico ministero emetteva — ai sensi degli artt. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p. — decreto motivato di liberazione, ritenendo di non formulare alcuna richiesta di applicazione di misura coercitiva.

Presentava quindi tempestivamente a questo ufficio richiesta di convalida dell'arresto.

Dubita il giudice scrivente di poter convalidare l'arresto, rilevando d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 14, comma 5-*quinq*ues, d.lgs n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002), in relazione alle norme costituzionali e per i motivi di seguito specificati.

Violazione dell'art. 3 Cost.

Nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto dall'art. 380 c.p.p. in correlazione a due categorie di reati:

a) genericamente per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti;

b) per una serie di reati specificamente elencati i quali, pur essendo puniti con una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella valutazione del legislatore, di una spiccata pericolosità sociale. Può dunque affermarsi che l'obbligatorietà dell'arresto è correlato a reati che hanno natura di delitti (e quindi sono caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo) e che rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici sociali.

L'art. 14, comma 5-*quinq*ues, d.lgs n. 286/1998 (dopo la modifica apportata dalla legge n. 189/2002) ha introdotto l'arresto obbligatorio anche per un reato — quale quello di cui all'imputazione — che, nella stessa valutazione del legislatore è di modesta gravità, tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno, è un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo di mera colpa.

Queste due caratteristiche allontanano la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'arresto obbligatorio, avvicinandolo invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali è escluso non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di procedere all'arresto in flagranza.

È dunque indubitabile che la norma in oggetto introduca, per l'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, un trattamento diverso — e ben più affittivo — da quello previsto per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali, anche più gravi, equiparando invece la sua posizione processuale e sostanziale a quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p.

Tale disparità di trattamento risulta inoltre confermata dal confronto della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/2002; l'art. 13, terzo comma punisce con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo straniero espulso che trasgredisca al divieto di rientrare nel territorio dello Stato in difetto di speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; ebbene, in questo caso, caratterizzato da un più forte elemento soggettivo e punito con la medesima sanzione penale, l'arresto è soltanto facoltativo.

Se dunque è vero che spetta al legislatore stabilire i casi in cui è imprescindibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è ugualmente vero che la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza rappresenta un elemento di rottura del sistema normativo che si ritiene debba conservare una sua coerenza intrinseca al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza che esige un trattamento non discriminatorio di situazioni omogenee.

Violazione dell'art. 13, terzo comma, Cost.

Poiché la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza incide, comprimendola, la libertà personale di un individuo, deve ritenersi che la sua legittimità vada confrontata anche e soprattutto con la disposizione costituzionale che detta i parametri da rispettare nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di libertà personale.

Con la disposizione di cui all'art. 13, terzo comma Costituzione, si è dettato un preciso e chiarissimo limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, stabilendo che l'intervento degli organi di P.S. sia giustificato dalla ricorrenza di «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Orbene, l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto della complessiva disciplina processuale e sostanziale, si presenta non solo estraneo alla categoria dei «casi eccezionali di necessità ed urgenza», ma del tutto inutile.

È palese come l'istituto dell'arresto in flagranza è caratterizzato (anche) da una evidente finalità anticipatoria degli effetti della applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva.: ciò emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 391, comma 5 c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione di misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Orbene, nel caso in

esame questa finalità difetta del tutto: non vi è infatti alcuna norma che consenta al giudice, dopo la convalida dell'arresto, di applicare una misura cautelare; dunque, il sistema delineato dal legislatore comporta che all'arresto obbligatorio in flagranza consegue necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del g.i.p. all'esito della fase di convalida dell'arresto oppure, ancora prima, dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., come avvenuto doverosamente nel caso di specie.

L'utilità dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non può essere giustificato altrimenti:

non con la esigenza di procedere immediatamente a giudizio direttissimo: la previsione di un processo rapido nel quale all'arresto segua il processo, la condanna, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera è incompatibile con il sistema processuale che consente all'arrestato, dopo la convalida, di ottenere un termine a difesa e gli dà diritto di lasciare l'aula libero nella persona e di presentare nelle successive udienze ogni prova a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo alla inottemperanza all'ordine del Questore; per altro verso, deve evidenziarsi che non è necessario l'arresto in flagranza per poter procedere con il rito direttissimo, essendo sufficiente una situazione di particolare evidenza della prova (artt. 449, 450 c.p.p.);

non con l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva esecuzione della espulsione con accompagnamento alla frontiera: premesso infatti che l'autorità amministrativa può sempre, autonomamente dalla autorità giudiziaria, eseguire l'espulsione coattivamente e che può fare affidamento su un periodo di complessivi 60 giorni per risolvere le difficoltà pratiche che si interpongono alla esecuzione coattiva, è evidentemente utopistico pensare che l'arresto in flagranza faciliti la procedura; se la polizia è in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto dello straniero la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza dover mettere l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se non è in grado per difficoltà oggettive di procedervi al momento dell'arresto certamente non lo sarà neppure dopo 48 ore.

In conclusione, ritiene il remittente che non siano ravvisabili nella fattispecie in esame gli estremi costituzionalmente previsti per una limitazione della libertà personale, dimostrandosi l'arresto in flagranza una previsione sostanzialmente inutile perché priva di finalità processuali e sostanziali e non giustificata dalla ricorrenza di un caso eccezionale di necessità o urgenza.

La questione di legittimità costituzionale appare inoltre rilevante, anche se l'arrestata è stata posta in libertà per decreto del pubblico ministero, essendo evidente che permane la necessità di accertare e dichiarare la legittimità o meno dell'operato della p.g. ai fini della convalida dell'arresto.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques, d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/2002 — nella parte in cui prevede che per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 sia obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13, terzo comma Costituzione;

Sospende il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio incidentale di legittimità;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per lo notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Saluzzo, addì 25 agosto 2003

Il giudice: POCHETTINO

N. 1035

*Ordinanza del 10 settembre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di John Silvia*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito della udienza di convalida all'arresto di John Silvia, nata a Lagos (Nigeria) il 28 gennaio 1979, senza fissa dimora in Italia, el. dom. presso il difensore di ufficio; difesa di ufficio dall'avv. Gabriella Berardo del foro di Saluzzo; indagata per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs n. 286/1998 per essersi trattenuta, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso dal questore di Cuneo il 24 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs n. 286/1998 e notificatole lo stesso 24 febbraio 2003; acc. in Casalgrasso, il 6 settembre 2003;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Alle ore 20 circa del 6 settembre 2003 una pattuglia dei Carabinieri di Moretta procedeva all'arresto di John Silvia nella flagranza del reato sopra rubricato. In data 8 settembre 2003 il pubblico ministero emetteva — ai sensi degli artt. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p. — decreto motivato di liberazione ritenendo di non formulare alcuna richiesta di applicazione di misura coercitiva. Presentava quindi tempestivamente a questo ufficio richiesta di convalida dell'arresto.

Dubita il giudice scrivente di poter convalidare l'arresto perché ritiene che il disposto di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002) si ponga in conflitto con alcune norme costituzionali.

Violazione dell'art. 3 Cost.

Nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto dall'art. 380 c.p.p. in correlazione a due categorie di reati:

a) genericamente per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti;

b) per una serie di reati specificamente elencati i quali, pur essendo puniti con una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella valutazione del legislatore, di una spiccata pericolosità sociale. Può dunque affermarsi che l'obbligatorietà dell'arresto è correlata a reati che hanno natura di delitti (e quindi sono caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo) e che rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici sociali.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs n. 286/1998 (dopo la modifica apportata dalla legge n. 189/02) ha introdotto l'arresto obbligatorio per un reato che:

nella stessa valutazione del legislatore è di modesta gravità, tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;

è un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo di mera colpa.

Queste due caratteristiche allontanano la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'arresto obbligatorio, avvicinandola invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali è escluso non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di procedere all'arresto in flagranza.

È dunque indubitabile che la norma in oggetto introduca, per l'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, un trattamento diverso — e ben più afflittivo — da quello previsto per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali anche più gravi, equiparando invece la sua posizione processuale e sostanziale a quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p. Tale disparità di trattamento risulta inoltre confermata dal confronto della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/2002; l'art. 13,

comma 13, punisce con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo straniero espulso che trasgredisca al divieto di rientrare nel territorio dello Stato in difetto di speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; ebbene, in questo caso, caratterizzato da un più forte elemento soggettivo e punito con la medesima sanzione penale, l'arresto è soltanto facoltativo.

Se dunque è vero che spetta al legislatore stabilire i casi in cui è imprescindibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è ugualmente vero che la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza rappresenta un elemento di rottura del sistema normativo che si ritiene debba conservare una sua coerenza intrinseca al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza che esige un trattamento non discriminatorio di situazioni omogenee.

Violazione dell'art. 13, terzo comma, Cost.

Poiché la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza incide, comprimendole, la libertà personale di un individuo, la sua legittimità è corretto vada confrontata anche e soprattutto con la disposizione costituzionale che detta i parametri da rispettare nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di libertà personale.

Con la disposizione di cui all'art. 13, terzo comma, si è dettato un preciso e chiarissimo limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, stabilendo che l'intervento degli organi di P.S. sia giustificato dalla ricorrenza di «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Orbene, l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, tenuto conto della complessiva disciplina processuale e sostanziale, si presenta non solo estraneo alla categoria dei «casi eccezionali di necessità ed urgenza», ma del tutto inutile.

È indubitabile che l'istituto dell'arresto in flagranza è caratterizzato da una evidente finalità anticipatoria degli effetti della applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva: ciò emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 391, comma quinto, c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione di misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma primo, lett. c) e 280 c.p.p. Orbene, nel caso in esame questa finalità difetta del tutto: non vi è infatti alcuna norma che consenta al giudice, dopo la convalida dell'arresto, di applicare una misura cautelare; dunque, il sistema delineato dal legislatore comporta che all'arresto obbligatorio in flagranza consegue necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del g.i.p. all'esito della fase di convalida dell'arresto oppure, ancora prima, dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., come avvenuto doverosamente nel caso di specie.

L'utilità dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non può essere giustificato altrimenti:

non con la esigenza di procedere immediatamente a giudizio direttissimo: la previsione di un processo rapido nel quale all'arresto segua il processo, la condanna, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera è incompatibile con il sistema processuale che consente all'arrestato, dopo la convalida, di ottenere un termine a difesa e gli dà diritto di lasciare l'aula libero nella persona e di presentare nelle successive udienze ogni prova a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo alla inottemperanza all'ordine del questore; per altro verso, deve evidenziarsi che non è necessario l'arresto in flagranza per poter procedere con il rito direttissimo, essendo sufficiente una situazione di particolare evidenza della prova (artt. 449, 450 c.p.p.);

non con l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva esecuzione della espulsione con accompagnamento alla frontiera: premesso infatti che l'autorità amministrativa può sempre, autonomamente dalla autorità giudiziaria, eseguire l'espulsione coattivamente e che può fare affidamento su un periodo di complessivi sessanta giorni per risolvere le difficoltà pratiche che si interpongono alla esecuzione coattiva, è evidentemente utopistico pensare che l'arresto in flagranza faciliti la procedura: se la polizia è in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto dello straniero la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza dover mettere l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se non è in grado per difficoltà oggettive di procedervi al momento dell'arresto certamente non lo sarà neppure dopo 48 ore.

In conclusione ritiene il remittente che non siano ravvisabili nella fattispecie in esame gli estremi costituzionalmente previsti per una limitazione della libertà personale, dimostrandosi l'arresto in flagranza una previsione sostanzialmente inutile perché priva di finalità processuali e sostanziali e non giustificata dalla ricorrenza di un caso eccezionale di necessità o urgenza.

La questione di legittimità costituzionale appare inoltre rilevante anche se l'arrestato è stato posto in libertà per decreto del pubblico ministero, essendo evidente che permane la necessità di accertare e dichiarare la legittimità o meno dell'operato della p.g. ai fini della convalida dell'arresto.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede che per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 sia obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13, comma terzo, della Costituzione;

Sospende il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio incidentale di legittimità;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Saluzzo, addì 10 settembre 2003.

Il giudice: BONAUDI

03C1269

NN. 1036 e 1037

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 20 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Roibu Anita Iuliana (R.O. 1036/2003); LEYE Mbole (R.O. 1037/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Roibu Anita Iuliana sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e difeso di fiducia dall'avv. Stefano Valenza.

Alle ore 20,30 del giorno 19 settembre 2003 è stata tratta in arresto nella flagranza del reato sopra indicato perché sorpresa nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine di 5 giorni entro cui avrebbe dovuto lasciare l'Italia, in ottemperanza al provvedimento del questore di Roma, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998.

La predetta è stata presentata in stato di arresto il giorno 20 settembre 2003 davanti a questo giudice, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, a norma dell'art. 5-quinquies del citato art. 14.

Dopo la relazione orale dell'agente operante e l'interrogatorio dell'arrestata il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto, senza richiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare.

Questo giudice — che ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestata — pur ritenendo conforme alle norme vigenti l'operato della p.g., che ha adottato la misura restrittiva della libertà personale nella flagranza di un reato per il quale è attualmente previsto l'arresto obbligatorio ed ha inoltre presentato l'arrestata, per la convalida, nei termini di legge, dubita di poter convalidare l'arresto, ritenendo di dover sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, della citata legge, con riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 13, comma terzo, e dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Si osserva che la rilevanza della questione non viene meno per il fatto che l'arrestato è stato rimesso in libertà, atteso che comunque deve essere accertata la legittimità dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale esso è stato operato (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 16 febbraio 1993).

Nel merito si rileva che la norma di cui all'art. 13 Cost., dopo l'affermazione del principio della inviolabilità della libertà personale, oltre a stabilire, al secondo comma, una riserva di legge in materia, prevede, quale regola generale, che ogni provvedimento restrittivo della libertà della persona debba essere comunque adottato con «atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Nel terzo comma essa contempla una deroga, limitata ai soli «casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge», in presenza dei quali è possibile l'adozione di «provvedimenti provvisori» da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

In merito al significato del termine «eccezionale» la Corte costituzionale ha ritenuto, nella sentenza n. 64 del 1977, che esso non è «legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria», e che pertanto tale requisito «non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione» della norma incriminatrice, e così motivando ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con due ordinanze di rinvio relative alla fattispecie di reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, norma che consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza.

Se, alla luce della richiamata decisione, non si evidenziano dubbi di costituzionalità della norma di cui trattasi in relazione al requisito appena considerato, ad opposta conclusione deve pervenirsi con riferimento agli altri due requisiti richiesti, ossia quelli della necessità e dell'urgenza che non appaiono ravvisabili nella fattispecie in esame.

La Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 173 del 1971, che «gli estremi della necessità ed urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.»

Nel sistema delineato dal nostro codice di rito la misura dell'arresto obbligatorio è prevista nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 c.p.p., primo comma), e nei casi di flagranza di altri reati, specificamente indicati (art. 380 secondo comma), che sono stati individuati dal legislatore in base al criterio stabilito nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva la possibilità di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente, in relazione ai quali la misura fosse però imposta da «speciali esigenze di tutela della collettività». Va osservato che tale individuazione è avvenuta nel pieno rispetto della direttiva appena indicata, come facilmente riscontrabile esaminando i reati che sono stati inclusi nella previsione, comunque connotati da particolare gravità.

In tutti questi casi la necessità e l'urgenza sono insite nella stessa natura dei reati per i quali la misura in esame è stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le suddette esigenze di tutela.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone, dunque, su di un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati.

In particolare la condotta che lo integra non è suscettibile di destare, né oggettivamente né dal punto di vista della condizione soggettiva dell'agente, astrattamente considerata, particolare allarme sociale, tale cioè da giustificare, di per sé, l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale quale quello previsto dalla nuova normativa.

È importante sottolineare che nei confronti dello straniero tratto in arresto per non aver ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è consentita, per carenza dei presupposti di legge, l'applicazione di alcuna misura cautelare. La misura adottata dalla p.g. è quindi destinata ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida. La norma dell'art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, deve disporre l'immediata

liberazione dell'arrestato o del fermato; è ovvio che tale disposizione deve trovare a maggior ragione applicazione nell'ipotesi in cui il p.m. non possa richiedere dette misure, come nel caso di specie, a causa della pena edittale prevista.

Il provvedimento contemplato dalla norma di cui trattasi si discosta, dunque, da quella che è la finalità propria dell'arresto, che è generalmente misura di natura precautelare, ossia da adottarsi per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure privative o limitative della libertà personale.

La necessità e l'urgenza dell'arresto non appare individuabile neppure con riferimento alla finalità di rendere concretamente possibile l'instaurazione del giudizio direttissimo, atteso che, come appena visto, quest'ultimo dovrà necessariamente svolgersi nei confronti dell'imputato in stato di libertà. Peraltro nel nostro sistema processuale, come è noto, il rito direttissimo non è necessariamente collegato ad un arresto in flagranza, e ben può essere adottato nei confronti di un imputato libero (esso è previsto, ad esempio, nei confronti dell'imputato libero che abbia reso confessione, e quindi nell'ipotesi di evidenza della prova).

Tanto meno può profilarsi la necessità e l'urgenza dell'arresto in relazione al fine, estranea, peraltro, alle finalità proprie dell'istituto, di rendere possibile l'espulsione prevista per l'ipotesi che lo straniero si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

Il comma 5-ter dell'art. 14 prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera, e dunque, in base a tale disposizione, è in ogni caso garantita l'effettività dell'espulsione, e non si vede come quest'ultima possa essere agevolata dall'arresto.

L'inutilità dell'arresto al suddetto fine, attesa la breve durata dei suoi effetti, traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, in base al comma 5-quinquies dell'art. 14, può disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per altri trenta.

Da ultimo va sottolineato come sia del tutto da escludersi che il provvedimento coercitivo in questione possa presentarsi come necessario ed urgente in relazione allo scopo dell'acquisizione o conservazione della prova del reato, finalità che non vi è alcun pericolo che possa essere compromessa ove l'autore del reato rimanga libero.

La restrizione della libertà personale dello straniero prevista dalla norma in esame è dunque priva di qualsivoglia concreta utilità, e appare, in definitiva, fine a sé stessa e quindi del tutto irragionevole.

A questo riguardo va richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 244 del 1974, nella quale la stessa ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine ... alla permanenza nello Stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni...; ha poi aggiunto che la ponderazione degli svariati interessi pubblici che presiedono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino» per l'appunto «manifestamente irragionevoli».

La ritenuta non ragionevolezza della previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, nella fattispecie considerata, consente di ritenere manifestamente discriminatoria la stessa, nei confronti di una categoria di persone peraltro socialmente sfavorite, e dunque di dubitare della conformità della stessa al dettato dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 — nella parte in cui consente che l'autorità di PS possa procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza — e sollevata in riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione, ha dichiarato la stessa manifestamente infondata, avendo ritenuto «sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento ... salvo poi rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971».

La norma è stata quindi ritenuta conforme al dettato costituzionale in quanto prevede l'arresto come misura non obbligatoria ma facoltativa ed ancorata alla sussistenza in concreto della necessità ed urgenza del provvedimento.

Tale decisione fa comprendere, con riferimento alla fattispecie di reato di cui trattasi, come sarebbe stata ragionevole, tutt'al più, la previsione dell'arresto facoltativo, ossia di una misura lasciata al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive, che rendessero urgente e necessario l'intervento di p.s., salvo ovviamente il controllo circa la effettiva ricorrenza di tali estremi da parte dell'autorità giudiziaria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286/1998, nel testo come modificato dalla legge n. 307/2002 n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, comma terzo, e 3 della Costituzione come sopra motivato;

Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2003

Il giudice: ARGENTO

03C1270

NN. 1038 e 1039

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 20 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Seferovic Munib (R.O. 1038/2003); Dinu Ionel (R.O. 1039/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 20 settembre 2003 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

In data 19 settembre 2003 il personale della stazione c.c. Roma S. Paolo traeva in arresto Seferovic Munib nato Sarajevo (Bosnia) 24 anni fa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; presentato all'odierna udienza per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, sentita la relazione dell'agente operante ed effettuato l'interrogatorio dell'imputato, il p.m. chiedeva convalidarsi l'arresto ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 14 d.lgs. citato; il difensore si associava.

Ritiene il giudice che debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. cit. in riferimento agli artt. 13, comma 3, e 3 della Costituzione.

In via preliminare, va rilevato come non possa dubitarsi della legittimità dell'operato della p.g. che ha adottato la misura restrittiva della libertà personale nella flagranza di un reato per il quale è attualmente previsto l'arresto obbligatorio; gli stessi agenti peraltro hanno ritualmente presentato l'arrestato per la convalida, onde nessun rilievo può essere mosso agli agenti.

Sempre in via preliminare va rilevato come la questione che si intende qui sollevare non abbia certamente perso la sua rilevanza anche qualora il giudice rimetta in libertà l'arrestato, atteso che comunque deve

essere accertata la legittimità dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale esso è stato operato (*cf.* Corte cost. 16 febbraio 1993, n. 54).

Venendo ora all'esame del merito, va rilevato come la norma di cui all'art. 13 Cost., oltre ad affermare la inviolabilità della libertà personale ed a prevedere una espressa riserva di legge in materia, preveda un principio generale secondo il quale la libertà della persona può essere ristretta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria; l'unica deroga contemplata dalla norma in esame è prevista al comma 3, ove si afferma che l'adozione di provvedimenti provvisori è consentita all'autorità di pubblica sicurezza solo in presenza di casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge.

A proposito del significato del termine eccezionale, la Corte costituzionale ha ritenuto che esso non è legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria e che pertanto tale requisito non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e dalla prevedibilità dei fatti di violazione della norma incriminatrice (*cf.* sentenza n. 64/1977 in tema di art. 9 legge n. 1423/1956). Nessun ulteriore dubbio può pertanto essere sollevato — alla luce della citata decisione — in relazione alla presenza nel caso in esame del requisito della eccezionalità.

Diversa conclusione deve — ad avviso del giudice — essere raggiunta a proposito degli ulteriori requisiti della necessità e dell'urgenza; sul punto, va ricordato come la Corte stessa abbia ritenuto che «... gli estremi della necessità ed urgenza affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia nell'esercizio della funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia soprattutto alle qualità morali del soggetto attivo, cioè più in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 c.p.» (*cf.* Corte cost. n. 173/1971).

Nel sistema vigente, la misura dell'arresto obbligatorio è prevista infatti nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1, c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati, specificamente indicati (art. 380, comma 2, c.p.p.) che sono stati individuati dal legislatore come caratterizzati da speciali esigenze di tutela della collettività (*cf.* legge delega 16 febbraio 1987, n. 81).

In tutti questi casi la necessità e l'urgenza sono insite nella natura stessa dei reati per i quali la misura in esame è stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le citate esigenze.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. citato, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone dunque su un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati: in particolare, la condotta che lo integra non è suscettibile di destare — né oggettivamente considerata, né valutata in relazione alle condizioni soggettive dell'agente — particolare allarme sociale, tale da giustificare di per sé l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale, quale quello previsto dalla nuova normativa.

Sul punto, va evidenziato come nel caso di specie per espresso dettato normativo non sia consentita — mancandone i presupposti di legge — l'applicazione di alcuna misura cautelare; l'arresto operato dalla p.g. è pertanto destinato ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida: la norma di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive — ed ancor più evidentemente quando non possa richiedere tali misure — egli debba disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. Il provvedimento contemplato dalla norma in esame si discosta dunque da quella che è la finalità propria dell'arresto — generalmente precautelare — ossia strettamente funzionale alla successiva applicazione di una misura cautelare da parte dell'A.G.

Né può sostenersi che i requisiti in esame possano essere individuati con riferimento alla necessità di instaurare il giudizio con rito direttissimo, posto che, per le considerazioni sopra svolte, tale giudizio si svolgerà necessariamente nei confronti di un imputato in stato di libertà.

Ancora, va rilevato come la necessità e l'urgenza di limitare la libertà dello straniero nel caso di specie non trovino giustificazione nemmeno in relazione al fine — peraltro estraneo alle finalità proprie dell'istituto — di rendere possibile la sua successiva espulsione dal territorio dello Stato; il comma 5-*ter* dell'art. 14, prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera, e dunque — in base a tale disposizione — è in ogni caso garantito l'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. L'inutilità della misura in esame al fine indicato traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, ai sensi del comma 5-*quinq.* dell'art. 14, può disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta.

Infine, appare di immediata evidenza la assoluta irrilevanza del provvedimento restrittivo in esame in relazione ad eventuali finalità di acquisizione o conservazione della prova del reato, certamente non compromesse ove il soggetto resti in libertà.

La restrizione della libertà personale dello straniero prevista dalla norma in esame è dunque priva di ogni concreta utilità e appare in conclusione fine a sé stessa e quindi del tutto irragionevole, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 244 del 1974, laddove è stata riconosciuta nella materia in questione ampia discrezionalità al legislatore, discrezionalità limitata solo dalla manifesta irragionevolezza delle scelte operate.

La ritenuta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio nel caso di specie consente di ritenere la misura in esame manifestamente discriminatoria nei confronti di una categoria di persone socialmente sfavorite e consente dunque di dubitare della conformità della stessa al dettato dell'art. 3 Cost.

Ben diversa sarebbe la situazione qualora il legislatore avesse previsto — nel caso in esame — la facoltatività dell'arresto, lasciando all'autorità di p.s. una discrezionalità da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive che rendessero concretamente necessario ed urgente l'intervento di p.s., fermo restando il controllo dell'autorità giudiziaria sulla effettiva esistenza di tali requisiti, così come si può argomentare dalla sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, legge n. 1423/1956; in tale occasione la Corte ha infatti affermato la conformità al dettato costituzionale della norma citata proprio in quanto prevede una ipotesi di arresto facoltativo e non obbligatorio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in cui dispone che, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, terzo comma e 3 della Costituzione, come sopra motivato.

Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2003

Il giudice: CALLARI

03C1271

N. 1040

*Ordinanza del 13 ottobre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di M.S.*

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Applicabilità, nella fase cautelare, del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di disporre una misura non detentiva (quale, nella specie, la libertà vigilata), maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di cura e di tutela della persona - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 206.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di M.S., meglio generalizzato in atti, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in O.P.G.;

Vista la richiesta depositata in data 6 ottobre 2003 dal difensore avv. Giuseppe Belcastro, volta alla sostituzione della misura di sicurezza detentiva disposta provvisoriamente *ex art.* 312 c.p.p. nei confronti dell'indagato con provvedimento in data 22 maggio 2003 in atti di questo Ufficio con la misura non detentiva della libertà vigilata con prescrizioni, misura ritenuta più idonea al caso di specie;

Rilevato che all'esito del disposto incidente probatorio il prof. Maurizio Marasco ha risposto ai quesiti formulati rilevando la capacità dell'indagato di stare in giudizio, l'assenza totale della sua capacità di volere all'epoca dei fatti (affetto da delirio erotomanico in paziente con tratti schizoidi e paranoide di personalità), tale da escludere totalmente l'imputabilità *ex art.* 88 c.p.

Si legge nell'elaborato: «per via dell'attuale condizione psicopatologica è necessario che il periziando venga mantenuto a lungo in un regime di trattamento sanitario specialistico e multidisciplinare che preveda la somministrazione di farmaci neurolettici e la realizzazione di un progetto di riabilitazione psicologica e sociale mediante inserimento del soggetto in un programma di psicoterapia di sostegno, attività di inserimento nel lavoro di tipo comunitario nel lungo termine. Questo percorso riabilitativo non è neppure iniziato nell'attuale luogo di cura e custodia, a parte la somministrazione dei farmaci, ed è da dubitare che possa essere realizzato in un futuro all'interno dell'attuale istituto penitenziario, senza considerare, peraltro, che l'oggettiva e concreta realizzazione di un progetto di riabilitazione psicosociale appare utopistica all'interno di una comunità confinata quale quella di una struttura penitenziaria. Eppure la realizzazione in concreto di un progetto di riabilitazione è urgente e indilazionabile. Essa può essere attuata mediante trasferimento, al regime degli arresti domiciliari, presso una casa di cura convenzionata con il S.S.N. ... dove il periziando può essere trattato farmacologicamente e avviato ad un percorso psicoterapeutico e riabilitativo per tutto il tempo necessario al fine di vedere cessato il rischio di ricadute nella fase acuta (3 - 4 mesi), percorso, che potrà essere, eventualmente, ultimato in tempi lunghi presso una comunità».

Rilevato pertanto che, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, sostenuto con dovizia di argomentazioni della cui attendibilità non si ravvisa motivo alcuno di dubitare, deve ritenersi attuale lo stato di pericolosità sociale del M.S., in relazione a condizioni di rilevanza psichiatrica, pur attenuato a seguito della somministrazione di farmaci neurolettici presso la casa di cura e custodia ove è attualmente internato, condizione fattuale che non consente evidentemente a questo giudice di procedere alla revoca della misura di sicurezza;

Rilevato che, trattandosi di soggetto ritenuto non imputabile al momento del fatto, *ex art.* 273 c.p.p. non è possibile neppure ipotizzare — previa eventuale richiesta del p.m. — la sostituzione della misura di sicurezza con una misura cautelare personale quale quella degli arresti domiciliari, invocata dal perito prof. Marasco a fini terapeutici — e ciò in considerazione della sostanziale inidoneità della struttura ove attualmente è internato il M.S. e delle altre presenti in Italia e facenti parte allo stesso circuito (*cf.* sul punto quanto evidenziato dal perito nell'elaborato e in sede di esame all'udienza del 16 luglio 2003).

Invero, il dettato dell'art. 273 c.p.p. non consente l'adozione di alcuna misura cautelare personale in presenza di una causa di non punibilità, laddove un'interpretazione logica sistematica fa sì che il richiamo al secondo comma dell'art. 273 effettuato dall'art. 312 c.p.p. debba intendersi riferito solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 c.p.p., consentono l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza (*cf.* Cass. sez. I, 11 novembre 1999, Napoli);

Rilevato che le ultime relazioni sanitarie redatte dai medici della casa di cura e custodia ove attualmente il M.S., è internato evidenziano un maggior equilibrio psichico nel giovane, che, previa autorizzazione di questa A.G., risulta aver reiteratamente fruito di permessi all'esterno dell'istituto psichiatrico, assistito dai familiari, senza dare adito a rilievo alcuno;

Rilevato che siffatta modifica del complesso quadro psichiatrico del giovane induce allo stato una formulazione di scemata — non cessata — pericolosità sociale in termini di rilevanza psichiatrica, sì che, l'eccessiva rigidità delle previsioni dell'art. 206 c.p. — che nella fase cautelare consente, con riferimento a soggetti maggiorenni, la sola alternativa del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e custodia — appare suscettibile di dubbi di legittimità costituzionale, in particolare per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Rilevato che l'evoluzione della scienza psichiatrica e delle terapie farmacologiche inducono a ritenere ormai superate e scarsamente valide rigide forme di segregazione nei confronti di soggetti affetti da patologie mentali, una volta superata la fase acuta;

Rilevato che, sotto tali profili, viola il criterio di ragionevolezza e appare conseguentemente censurabile il dettato dell'art. 206 c.p. che, con riferimento alle misure di sicurezza applicabili in fase cautelare, esclude sostanzialmente ogni possibilità di ricorrere a misure di sicurezza di tipo non detentivo, sancendo un rigido automatismo che sfugge ad un'adeguata valutazione del giudice, non consentendo — a differenza di quanto previsto all'esito del giudizio (*cf.* da ultimo la sentenza 253/2003 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222

c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una misura di sicurezza di tipo non detentivo) — di adottare, fra le misure previste dall'ordinamento, quella che in concreto appaia maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un verso, e di controllo e contenimento della pericolosità sociale dall'altro; graduazione consentita anche al magistrato di sorveglianza in fase esecutiva;

Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante nel caso di specie, ritenendo questo giudice, alla luce della scemata pericolosità sociale del M.S. non adeguata la misura di sicurezza attualmente in atto e non consentendo l'ordinamento, in questa fase, il ricorso ad una misura gradata, quale la libertà vigilata, misura che, previa l'adozione di opportune prescrizioni, appare nel caso di specie adeguatamente contenitiva in termini di prevenzione sociale e idonea a consentire l'effettivo recupero del giovane;

Ritenuto pertanto non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il giudizio limitatamente all'istanza di revoca avanzata ex art. 299 c.p.p. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'indagato, al difensore, al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone inoltre che la citata ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2003

Il giudice per le indagini preliminari: FINITI

03C1272

N. 1041

Ordinanza del 16 settembre 2003 emessa dal T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Arena Mario Antonio ed altri contro Ministero delle finanze

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle Finanze - Estensione dei benefici giuridici ed economici previsti dal d.P.R. n. 391/1972 per il personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative), in presenza di determinate condizioni di accesso - Inclusione tra i beneficiari dei dipendenti della carriera di concetto (capi tecnici e geometri), ancorché assunti per concorso, con un numero di prove concorsuali inferiori rispetto ai primi - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di equa retribuzione - Violazione del principio della *par condicio* in sede concorsuale, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni in legge 24 maggio 1989 (*recte*: 17 febbraio 1985), n. 17, art. 4, comma 14-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 36, 51 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1611/1992 R.G. proposto dai sig.ri Arena Mario Antonio, Cucinotta Orazio, Pantanetti Angelo, Rotondo Adolfo Giuseppe, Geraci Orazio, Pagano Salvatore, Forte Ernesto, Matronardo Antonino, Pellegrino Giuseppe, De Luca Vincenzo, Picciani Samuele, Morganti Giovanni Giuseppe, Capillo Antonio, Caruso Antonio, Cardile Giovanni, Buda Domenico, Nastasi Arturo, Panarello Giovanni, Nucita Gaetano, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Merlo, elettivamente domiciliari in Catania, via Musmeci n. 139, presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora;

Contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege*; per l'annullamento della nota prot. 1287 del 19 febbraio 1992 — Divisione personale I, sez. 1^a, con la quale, in riscontro all'atto stragiudiziale notificato il 9 luglio 1991, è stato comunicato che la disparità di trattamento, soprattutto economica, venutasi a creare a seguito dell'applicazione della normativa introdotta con l'art. 4, comma 14-*bis*, della legge n. 87/1995 tra il personale in possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta legge, inquadrato all'VIII qualifica funzionale e coloro che sono stati esclusi, deve essere di esclusiva pertinenza del legislatore, sicché non è possibile alcun comportamento discrezionale dell'amministrazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 9 aprile 2003 il Consigliere dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Le persone indicate in epigrafe sono attualmente in servizio presso l'U.T.E. di Messina ed inquadrati nella VII qualifica funzionale, con il profilo professionale di «capi tecnici».

Con domanda diretta al Ministero delle finanze i predetti, in data 7 marzo 1991, chiedevano l'attribuzione, anche ai soli fini stipendiali, del trattamento economico corrispondente all'VIII livello funzionale-retributivo, con i benefici dello sviluppo di carriera. Con tale richiesta si sottolineava:

che l'art. 4, comma 14-*bis* del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, venivano estesi i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative), che abbia sostenuto concorsi di accesso alle carriere con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

che successivamente, la legge 24 maggio 1989, n. 193, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-*bis*, del citato d.l. n. 853/1984, nel determinare la decorrenza dei benefici giuridici ed economici al personale suddetto, ha, tra l'altro, al sesto comma dell'art. 1, disposto che «gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche destinatari di tale legge continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza»;

che, in conseguenza della citata normativa, i dipendenti dell'U.T.E. aventi, all'atto dell'applicazione della legge, la qualifica di «capi tecnici», hanno optato per il passaggio alla carriera amministrativa conseguendo l'VIII livello funzionale ed hanno continuato a prestare la loro attività a termini della legge n. 193/1989, presso gli uffici delle amministrazioni di appartenenza, mantenendo le funzioni che esercitavano nel ruolo di provenienza (capi tecnici o geometri);

che una siffatta determinazione ha determinato un notevole squilibrio stipendiale tra le categorie che hanno goduto dei sunnominati benefici e le altre che, mancando di alcuno dei requisiti previsti dalle leggi speciali, non soltanto non hanno potuto usufruire delle prefate agevolazioni (ed in particolare del diritto di opzione a transitare nella carriera amministrativa pur continuando ad esercitare le mansioni proprie del ruolo di provenienza), ma non hanno neppure avuto la possibilità di usufruire del beneficio dell'inquadramento automatico nell'VIII livello funzionale e di godere successivamente degli ulteriori sviluppi propri della nuova carriera;

che si è per ciò venuta a determinare una situazione palese di disparità di trattamento, che determina la violazione di norme costituzionali ed, in particolare, dell'art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini (inteso in senso formale e sostanziale) dell'art. 36, che impegna il legislatore a riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ed, infine, dell'art. 51 che sancisce, tra l'altro, una condizione sostanziale di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e, quindi, anche nello sviluppo di carriera;

che gli istanti medesimi hanno titolo ad aver riconosciuta la stessa retribuzione corrisposta a coloro che, pur essendo transitati con leggi speciali nella carriera amministrativa, sono stati inquadrati nell'VIII livello retributivo-funzionale, pur mantenendo le stesse funzioni originarie di capi tecnici e gli stessi posti di lavoro;

che talché si è determinato che nello stesso ufficio operano, con identiche mansioni e, quindi, con identico rapporto di qualità-quantità di lavoro prestato, sia il personale rimasto nella carriera di provenienza, sia il personale transitato all'VIII livello che appare, solo per un riconoscimento formale, non giustificato dalla concreta utilizzazione, collocato in posizione preminente rispetto ai primi, pur avendo, questi ultimi, minore anzianità di servizio e minore esperienza nel settore tecnico perché provenienti da Amministrazioni diverse da quella di attuale appartenenza.

Per le ragioni su esposte, gli interessati chiedevano, come già accennato, l'attribuzione, anche ai soli fini stipendiali, del trattamento economico corrispondente all'VIII livello funzionale-retributivo, con i benefici dello sviluppo di carriera.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro a tali istanze, gli interessati diffidavano l'amministrazione, seguendo la procedura di cui all'art. 25 del t.u. n. 3/1957, con atto stragiudiziale notificato il 4 luglio 1991, a dare riscontro a tali domande nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto.

Avverso il silenzio-rifiuto nel frattempo formatosi, è stato proposto il ricorso n. 1611/1992.

In data 19 febbraio 1992, il Ministero delle finanze inviava al dirigente dell'U.T.E. di Messina la nota meglio specificata in epigrafe, con la quale si dichiara che «la precisata disparità di trattamento, soprattutto economica, venutasi a creare a seguito dell'applicazione della normativa introdotta con l'art. 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17/1985, tra il personale in possesso dei requisiti chiesti dalla suddetta legge, inquadrato all'VIII q.f. e coloro che non possedendo tali requisiti ne sono stati esclusi, è di esclusiva pertinenza del legislatore; riguardo a ciò non è possibile alcun comportamento discrezionale dell'amministrazione».

Avverso tale provvedimento, e per il suo annullamento, viene proposto il ricorso in epigrafe, notificato il 3 aprile 1992 e depositato il 14 aprile successivo. Si deduce:

Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-*bis* del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, in connessione con l'art. 1, sesto comma, della legge 24 maggio 1989, n. 193, nella parte in cui, nell'estendere i benefici giuridici ed economici previsti dal d.P.R. n. 319/1972 al personale di concetto delle soppresses carriere ordinarie (tecniche ed amministrative), in presenza di determinate condizioni di accesso, non ha incluso tra le categorie legittimate anche il restante personale della carriera di concetto (capi tecnici e geometri), ancorché assunto per concorso, con un numero di prove concorsuali inferiori a quello dei primi, per violazione degli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

1. — Ricorda, preliminarmente, il Collegio che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma di legge può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi la proposizione di un ricorso giurisdizionale (*cf.*, Corte costituzionale, nn. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990, e 367 dell'11-20 luglio 1991).

Nel caso di specie, il ricorso si incentra interamente sulla dedotta incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 36, 51 e 91 della Costituzione, dell'art. 4, comma 14-*bis*, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nella parte in cui, nell'estendere i benefici giuridici ed economici previsti dal d.P.R. n. 319/1972 al personale di concetto delle soppresses carriere ordinarie, ha escluso il restante personale della carriera di concetto (capi tecnici e geometri).

2. — Tale questione di incostituzionalità appare, pertanto, rilevante per la definizione del ricorso in oggetto, atteso che soltanto attraverso un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della citata normativa i ricorrenti potrebbero ottenere il beneficio dello *status* giuridico-economico invocato.

3. — Il Collegio dovrà ora darsi carico di verificare se la questione di incostituzionalità in esame si appalesa anche non manifestamente infondata.

3.1. — I ricorrenti deducono, in primo luogo, un contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione il quale, al primo comma, così recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Orbene, i ricorrenti sono stati assunti con la qualifica di geometri (ex carriera di concetto) superando concorsi per i quali erano previste meno di tre prove scritte su materie professionali.

La legge, della cui costituzionalità si dubita, si limita ad estendere determinati benefici, quale quello di opzione per il passaggio alla carriera amministrativa, che consente il conseguimento dell'VIII livello retributivo (inesistente nella carriera tecnica) soltanto al personale che, in sede concorsuale, abbia superato almeno tre prove scritte ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali.

Una tale discriminazione appare ingiustificata, atteso che le prove concorsuali sono fissate in modo diverso, a seconda dei vari periodi storici in cui si svolgono, mentre l'idoneità conseguita (con un numero maggiore o minore di prove) tende sempre a valutare una professionalità che presenta analoga valenza.

Talché irrazionale appare tale differenziazione tra i menzionati dipendenti, nella misura in cui si privilegia non lo stato giuridico e la funzione (analoghi per tutti), bensì il momento di accesso ai posti occupati.

Appare violato, pertanto, il trascritto art. 3 della Carta costituzionale, il quale enuncia il c.d. principio di uguaglianza formale e soggettiva, valevole per tutti i soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche (*cf.*, Corte costituzionale, nn. 25/1996 e 2/1969), che costituisce «un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura» (Corte costituzionale, n. 25/1996), ed è espressione di «un generale canone di coerenza dell'ordinamento» (Corte costituzionale, n. 204/1982), il quale si estrinseca, in ultima analisi, in un generale principio di «ragionevolezza», per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse (*cf.*, fra le tante, Corte costituzionale, nn. 53/1958, 15/1960, 4/1964, 1/1966, 5/1980, 15/1982).

Al principio di uguaglianza così inteso, cioè come canone di coerenza e ragionevolezza, soggiace indubbiamente anche la legge, e ciò non solo sotto il profilo formale — per cui il principio di uguaglianza regolerebbe soltanto la forza e l'efficacia della legge — ma anche sotto il profilo materiale, per cui tale principio è rivolto a regolare anche il contenuto della legge, implicando un limite o vincolo alla funzione normativa primaria nel senso sopra indicato.

In particolare, nella fattispecie oggetto del presente giudizio viene in rilievo un aspetto di tale principio, secondo il quale, nell'incisiva espressione usata da autorevole dottrina, il legislatore è tenuto a dare alla norma di legge il carattere di universalità fino al massimo del possibile.

Che proprio questo difetti nella normativa in questione, di cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, emerge indubbiamente, ad avviso del Collegio, da tutto quello che si è osservato sinora.

È altresì il caso di ricordare, costituendo *jus receptum* in materia, che il giudizio costituzionale di eguaglianza non si svolge raffrontando direttamente la norma censurata al parametro costituzionale, occorrendo anche che, nelle ordinanze di rimessione alla Corte, vengano indicate una o più norme ed uno o più principi dell'ordinamento rispetto al quale la norma impugnata, diversificando o assimilando arbitrariamente situazioni, rispettivamente, simili o diverse, viola il principio di uguaglianza: norme o principi ciascuno dei quali, isolatamente considerato ed utilizzato dal giudice *a quo*, costituisce il c.d. *tertium comparationis*, e che, nel caso in cui ne vengano individuati e proposti congiuntamente ed in correlazione più di uno, costituiscono i *tertia comparationis* (*cf.*, fra le tante, Corte costituzionale, nn. 10/1983, 79/1984 e 618/1997).

Il *tertium comparationis*, nel caso di specie, è costituito, come esposto, dalla posizione giuridico-economica deteriore di «capi tecnici» e geometri rispetto a quella di altri colleghi che occupano lo stesso posto di organico ed esercitano, le medesime funzioni.

3.2. — La normativa della cui costituzionalità si dubita, appare in contrasto altresì con gli artt. 36 e 51 della Costituzione.

Il primo sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»; il secondo fissa il fondamentale principio secondo il quale «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza...».

Per quanto concerne, in particolare, il primo dettato costituzionale, il Collegio osserva che, nel caso di specie, a qualifiche e mansioni identiche viene riservato un trattamento economico e giuridico differente.

Questa Sezione non ignora di certo che gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che rimettono alla «discrezionalità» del legislatore il concreto esercizio del potere organizzatorio della p.a., anche se ciò comporta un trattamento economico e giuridico differenziato per taluni pubblici dipendenti. La fattispecie in questione, tuttavia, si discosta nettamente da quelle rientranti nell'orientamento suesposto poiché, in questo caso,

non sono in questione differenze di funzioni nell'ambito della stessa Organizzazione burocratico-funzionale, o nell'ambito dello stesso potere, cui corrispondono differenze giuridico-retributive, ma identità di funzioni nello stesso ambito di pubblica funzione finalizzata al perseguimento del medesimo pubblico interesse.

3.3. — La normativa in questione appare, altresì, difforme rispetto ai fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, in particolare di quelli che impongono i criteri di logica e di coerenza nell'Organizzazione amministrativa (*cf.*, Corte costituzionale, n. 376 del 25 luglio 1995).

Deve ritenersi, al riguardo, che i presupposti del buon andamento della p.a. si identifichino non soltanto con l'emanazione di adeguati strumenti legislativi e regolamentari, e con la scrupolosa osservanza degli stessi, ma anche con l'attribuzione al personale della legittima posizione giuridico-retributiva, atteso che, come è naturale, la violazione, al riguardo, dei necessari canoni di giustizia distributiva si traduce, in capo ai dipendenti interessati, in uno stato di insufficiente serenità, che non può non ripercuotersi sul lavoro dei relativi uffici, creando un clima di tensione e di incertezza.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione staccata di Catania — sez. 1^a, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 24 maggio 1989, n. 17, per violazione degli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, nell'estendere i benefici giuridici ed economici, previsti dal d.P.R. n. 319/1972, al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative), in presenza di determinate condizioni di accesso, non ha incluso tra le categorie beneficiarie il restante personale della carriera di concetto (capi tecnici e geometri);

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria, che provvederà a notificarne copia alle parti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2003.

Il presidente ff. estensore: CAMPANELLA

03C1273

N. 1042

Ordinanza del 21 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2003) emessa dal giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento penale a carico di Fantino Elio

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di ebbrezza, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che il sig. Fantino Elio, residente in Vignolo (Cuneo), via Nattardi n. 28, è stato citato in giudizio nel procedimento n. 39/02 R.G., R.G.N.R. per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada per fatto commesso in Robilante (Cuneo) in data 12 marzo 2002.

O S S E R V A

La contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada è stata esclusa, così come quella prevista dall'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

La scelta del legislatore appare del tutto illogica a fronte della depenalizzazione della contravvenzione della guida senza aver conseguito la patente e dunque senza esperienza, ovvero senza patente perché revoca o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada.

Infatti la condotta di chi guida un veicolo senza aver conseguito la patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di chi, guidando un veicolo per il quale non è necessario aver superato l'esame di abilitazione, venga trovato in uno stato di momentanea alterazione della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede, peraltro, particolari accertamenti bastando che lo stato di alterazione sia dimostrato, anche attraverso dati sintomatici, desumibili dalla condizione del soggetto e dalla condotta di guida e quindi in uno stato di presunta inabilità a tenere una corretta condotta sulla strada, che la legge riconosce senza la necessità di ottenere la patente di guida e prescindendo dall'accertamento effettivo dello stato di ebbrezza e dell'effettiva alterazione.

Al riguardo deve peraltro rilevarsi come la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente all'accertamento di un reato, nel caso considerato, suppone un abuso della autorizzazione amministrativa, e quindi un collegamento diretto tra il mezzo, con il quale il reato è stato commesso, e l'autorizzazione amministrativa che alla guida di quel mezzo abilitava; e la mancanza di una dovuta autorizzazione amministrativa per la guida del ciclomotore, ovvero anche di un velocipede, essendo pur sempre quest'ultimo considerato dalla legge (artt. 46, 47 codice della strada) un veicolo guidato dall'uomo, (non prevista dalla legge) esclude in radice ogni nesso tra l'autorizzazione amministrativa medesima, non richiesta e insussistente, ed il mezzo stesso, con conseguente insussistenza anche dell'oggetto della sanzione medesima.

Coerenza vorrebbe quindi che il reato indicato fosse depenalizzato al pari di quello di chi guida senza avere mai conseguito o non più potuto conseguire la patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, e in modo manifesto con il canone di ragionevolezza, in quanto crea una irragionevole disparità di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito o non più potuto conseguire la patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, guidando un veicolo, la cui virtuale capacità offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta dal legislatore così ridotta da non richiedere l'abilitazione alla guida, sia sorpreso in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanza stupefacente.

Appare quindi doveroso sollevare la questione di legittimità costituzionale giacché la scelta legislativa, ritenuta irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio.

Infatti, risulta agli atti, ed in particolare dal decreto di citazione a giudizio, che il Fantino Elio guidava un ciclomotore per il quale non è prescritta l'abilitazione alla guida.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25 giugno 1999, n. 205; 19, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Borgo San Dalmazzo, addì 19 marzo 2003

Il giudice di pace: LERDA

03C1274

N. 1043

*Ordinanza del 24 settembre 2003 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro comune di Genova*

- Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione agevolata per gli immobili di interesse storico o artistico - Beneficio limitato agli immobili appartenenti a privati proprietari (di cui all'art. 3 della legge n. 1089/1939) - Mancata estensione agli immobili di proprietà degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro (di cui all'art. 4 della medesima legge) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni oggettivamente analoghe - Irragionevole negazione dell'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalità di lucro - Contrasto con la tutela generalizzata e con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico e artistico - Violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva.**
- Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 1 [*recte* n.16], convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 5.
 - Costituzione, artt. 3, 9 e 53.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Fondazione Religione Pio Lascito Spigno, in persona del presidente Luciano Zizzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Bettolo n. 17, presso lo studio dell'avvocato Federico Vagnoni, che lo difende unitamente all'avvocato Giorgio Villani, giusta procura a margine, ricorrente.

Contro: comune di Genova, in persona del sindaco Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare n. 14, presso lo studio dell'avvocato Enrico Romanelli che lo difende unitamente all'avvocato Edda Odone, giusta procura in calce, controricorrente.

Avverso la sentenza n. 96/2002 della Commissione tributaria regionale di Genova, depositata il 16 gennaio 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal consigliere dott. Simionetta Sotgiu;

Udito, per il ricorrente, l'avvocato Vagnoni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito, per il resistente, l'avvocato Pafundi (con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso);

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso in via preliminare per l'accoglimento della eccezione di incostituzionalità, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti; in subordine il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

Che la Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno, proprietaria di immobile sito in Genova, piazza Campetto nn. 5 e 17, sottoposto alla tutela di cui all'art. 4, legge n. 1089/1939 (relativo agli immobili sottoposti a tutela di proprietà di comuni, province, enti ed istituti legalmente riconosciuti), ha chiesto il rimborso della somma di L. 12.256.000 con interessi, quale I.C.I. versata in eccedenza per gli anni dal 1994 al 1997;

che il comune di Genova ha respinto la richiesta eccependo che il più favorevole calcolo dell'I.C.I. previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 24 marzo 1993, n. 75, riguarda, secondo il citato dettato legislativo, i soli immobili (appartenenti a privati), sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939;

che avverso il diniego di rimborso la Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, avanti alla quale si è costituito il comune di Genova, ribadendo le ragioni del diniego e contestando la certificazione integrativa rilasciata dalla locale Soprintendenza ai beni culturali con nota prot. n. 13132 del 3 dicembre 1999, volta ad assimilare i beni indicati nell'art. 4 della legge n. 1089/1939 con quelli di cui all'art. 3 stessa legge;

che la Commissione tributaria provinciale ha condiviso la tesi del comune, con sentenza 14 febbraio 2000;

che la menzionata Fondazione ha proposto appello evidenziando:

1) che gli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1089/1939 individuano i beni, a chiunque appartenenti, soggetti al vincolo e tutela di cui a tale legge;

2) che in particolare gli articoli 3 e 4 di tale legge si limitano a stabilire le procedure e le condizioni per il riconoscimento delle caratteristiche di cui agli articoli 1, 2 e 5 stessa legge, e la soggezione al vincolo, che per i beni appartenenti a privati, di cui all'art. 3, comporta l'emanazione di un formale atto di notifica ministeriale, mentre l'art. 4 dispone l'assoggettamento diretto e condizionato dei beni appartenenti a soggetti pubblici o non aventi scopo di lucro degli immobili indicati all'art. 1, mediante trasmissione di elenco, con la precisazione dell'operatività del vincolo anche in assenza di elencazione o di dichiarazione;

3) che essendo oggettivo, e non soggettivo, il presupposto della tutela, in quanto riguardante tutti gli immobili di rilevante interesse storico e artistico, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 75 del 1993 non aveva escluso il trattamento agevolativo per i beni degli enti, generalmente degni di maggior apprezzamento in considerazione della loro natura istituzionale non lucrativa, ma aveva piuttosto esteso le agevolazioni anche agli immobili privati, di cui fossero documentate le caratteristiche attraverso apposito decreto di vincolo;

4) che una diversa interpretazione della legge n. 75 del 1993 configurerebbe come viziato di illegittimità costituzionale il disposto dell'art. 2, quinto comma, di tale legge, in relazione agli articoli 3, 9 e 53 della Costituzione;

che la Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza 3 dicembre 2001 - 16 gennaio 2002, ha confermato la sentenza di primo grado, sull'assunto della specialità del richiamo, non suscettibile di interpretazione estensiva, operato dall'art. 2, comma 5, della legge n. 73/1993, al solo art. 3, e non all'art. 4 della legge n. 1089 del 1939, peraltro in conformità della previsione di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 413 del 1991, attinente i benefici in tema di imposte dirette, relativamente ai soli immobili vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939. Secondo la Commissione tributaria regionale, che ha richiamato la sentenza 18 marzo 1999, n. 2442 della Corte di cassazione, in tema di fissazione dell'imponibile IRPEF per gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939, la eccezione di costituzionalità proposta dalla Fondazione in ordine alla disparità di trattamento fra immobili degni di eguale tutela, è priva di rilevanza, essendo la scelta legislativa, assolutamente discrezionale e ragionevolmente giustificata dalla esigenza di agevolare i privati proprietari di beni, su cui incidono fortemente i costi di manutenzione e conservazione dei beni stessi, circostanza che, nel caso degli immobili di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 del 1991, rende difficile desumere dal reddito locativo il reddito effettivo;

che la Fondazione di religione Pio Lascito Spigno ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso, illustrato da memoria, con cui, adducendo la violazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, degli articoli 122 e 14 c.p.c., degli articoli 3, 9 e 55, Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87/1993, nonché vizio di motivazione, ribadisce che oggetto del vincolo, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, sono tutti i beni che rivestono rilevante interesse storico o artistico, di cui agli articoli 1 e 5 della legge n. 1089/1939, non già i soggetti a cui essi appartengono, mentre gli articoli 3 e 4 di tale legge individuano le procedure e le condizioni per il riconoscimento del vincolo stesso, il quale nel caso di beni appartenenti a privati, è subordinato al preventivo provvedimento di notifica, mentre nel caso di enti o istituzioni interviene *ope legis*. Peraltro, nel caso di specie, con decreto 9 giugno 2000, n. 17800 del Ministero per i beni e le attività culturali, è stato formalmente certificato l'interesse «particolarmente importante» del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione, peraltro già vincolato *ope legis*. Pertanto, secondo la ricorrente, ove non si accettasse la tesi secondo cui il legislatore del 1993 non ha inteso escludere dal trattamento agevolativo i beni di Enti, degni di maggior apprezzamento in considerazione della loro natura istituzionale (non lucrativa) e costituenti la maggior parte del patrimonio artistico nazionale, la interpretazione del cit. art. 2, comma 5, della legge n. 75/1993 fornita dai giudici tributari di merito non sottrarrebbe al sospetto di illegittimità costituzionale tale norma, per violazione degli articoli 3, 9 e 53 della Carta costituzionale;

che il comune di Genova ha resistito con controricorso, illustrato anch'esso da memoria, con la quale in particolare si sottolinea che il legislatore, con la disposizione della cui applicazione si controverte, ha inteso assicurare (anche alla luce della nuova disciplina della materia: articoli 5 e 6 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) un trattamento fiscale non già a favore di tutti gli immobili di cui all'art. 1 della legge n. 1089/1939, ma a solo a quelli riconosciuti di interesse particolarmente importante;

Si osserva

I N D I R I T T O

L'art. 2, comma 5, della legge 24 marzo 1993, n. 75, dispone che «per gli immobili di interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 3, legge 1^o giugno 1939, n. 1089 ... la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione

della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504»; tale dettato sostanzialmente riproduce il testo dell'art. 11, n. 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che in tema di imposte dirette, a modifica ed integrazione del t.u. delle imposte dirette n. 917 del 1986 art. 34) dispone: «In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, a' sensi dell'art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... è determinato mediante l'applicazione della minore fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Ma mentre in materia di redditi delle persone fisiche, l'agevolazione è giustificata dalle ragioni addotte da questa Corte con la sentenza 2242 del 1999, relative ai maggiori oneri di manutenzione e conservazione incombenti sui privati, in quanto persone fisiche proprietarie di immobili sottoposti al vincolo di cui all'art. 3 della legge n. 1089/1939, essendo diversa la disciplina impositiva diretta, relativa agli enti ed in particolare a quelli non commerciali (art. 87 e 108 e segg. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nel caso dell'I.C.I., che è imposta giustificata dal solo «possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ... a qualunque uso destinati» (art. 1, d.lgs. n. 504/1992), non è dato operare una distinzione fra soggetti privati ed enti, pubblici o privati, quali soggetti passivi dell'imposta stessa.

Tale considerazione, mentre rende inconferente l'argomentazione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che giustifica la discriminazione soggettiva, a' fini dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 75 del 1993, fra gli immobili di interesse storico ed artistico di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 1089 del 1939 anche con il richiamo all'art. 11 della legge n. 413 del 1991 in tema di imposte dirette, comporta tuttavia la impossibilità di ritenere estensibile il beneficio fiscale rigorosamente limitato dall'art. 2, comma 5, della legge n. 75 del 1993 a determinate categorie di beni e di atti («gli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico a' sensi dell'art. 3 ...»), ricercando una *ratio legis* unificatrice delle ipotesi previste dai cit. articoli 3 e 4, legge n. 1089/1939, *ratio* non presente, o quanto meno non individuabile, in una norma che appare mera trasposizione di dettato normativo relativo ad altri tributi fondati su differenti presupposti.

Premessa quindi la impossibilità di interpretare il cit. art. 2, legge n. 75/1993 in maniera diversa da come lo hanno interpretato i giudici tributari di merito nel respingere la tesi della Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno, permane tuttavia il dubbio che la disposizione in esame vulneri il dettato costituzionale, sia sotto il profilo della parità di trattamento (art. 3 Cost.) fra situazioni analoghe, sia con riferimento alla uniforme validità della tutela del patrimonio artistico nazionale (art. 9 Cost., sia infine sotto l'aspetto della capacità contributiva, a' fini ICI dei soggetti passivi dell'imposta stessa come distinti dagli articoli 3 e 4, legge n. 1089/1939.

Per quanto attiene infatti l'art. 3 Cost., l'osservazione della ricorrente, secondo la quale la norma agevolativa in argomento riserverebbe un trattamento fiscale peggiore, rispetto ai privati, ad un soggetto, quale un ente senza scopo di lucro, potenzialmente meritevole di un trattamento più favorevole, può essere ulteriormente rafforzata dal rilievo che il presupposto oggettivo dell'ICI è identico per tutti i soggetti passivi proprietari di immobili, così come è identica la caratteristica richiesta per la tutela dei beni facenti parte del patrimonio storico e artistico, di cui all'art. 1 della legge n. 1039 del 1989. Tale identità dei presupposti oggettivi dell'imposizione comporta che le eventuali agevolazioni soggettive debbono essere particolarmente giustificate sotto il profilo della ragionevolezza, trovando la discrezionalità del legislatore tributario un limite proprio sotto tale profilo (C. cost. ordinanza n. 174/2001), il quale rileva anche con riferimento alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, di cui all'art. 9 Cost., dato che gli oneri di conservazione e di manutenzione degli immobili complessivamente tutelati a' sensi dell'art. legge n. 1089/1939 (ed ora dal d.lgs. n. 490/1999) indubbiamente gravano, oltretutto sui privati beneficiati dalla norma in questione, sugli enti possessori di una rilevante parte del patrimonio artistico e storico, come ha riconosciuto la legge 2 agosto 1982, n. 512, che considera oneri deducibili a' fini IRPEF ed IRPEG (art. 3 n. 1) le spese sostenute da tutti i soggetti (senza distinzione alcuna) obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate a' sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, agevolazioni unitariamente presenti per tali soggetti anche negli articoli 2, 3, 4 e 5 della stessa normativa; nonché dalla legge 6 marzo 1958, n. 243 che ha esonerato dall'imposta proporzionale di registro (Cass. n. 2102/1975) tutte le ville venete anche in assenza di formale provvedimento di vincolo, proprio in funzione del riconoscimento della tutela generalizzata degli immobili aventi le caratteristiche di cui alla legge n. 1089/1939. Il prevalente interesse pubblico per la conservazione del patrimonio storico ed artistico, oggettivamente considerato, giustifica legge n. 1089/1939. Il prevalente interesse pubblico per la conservazione del patrimonio storico ed artistico, oggettivamente considerato, giustifica altresì (C. cost. n. 13/80) l'intervento espropriativo regionale (legge Reg. Sicilia 15 dicembre 1978, n. 15) per provvedere alle opere di restauro, (comunque programmabili ed eseguibili dallo Stato: C. cost. n. 70/95), ove i proprietari, indistintamente considerati, non siano in grado di farvi fronte (d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368).

L'art. 2, quinto comma, della legge n. 75 del 1993 sembra vulnerare, sotto il profilo della irragionevolezza, anche il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto nega un'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalità di lucro, sottoponendoli ad un trattamento fiscale deteriore in relazione a beni solitamente da essi posseduti per fini istituzionali, rispetto ai privati che possono ricavare da beni di analoghe caratteristiche redditi superiori, i quali non vengono tassati se non nella proporzione prevista dal citato art. 11, n. 2, della legge n. 413 del 1991, ovvero detassati a' sensi dell'art. 8, legge n. 431/1998.

Per quanto esposto la Corte ritiene la rilevanza della eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli articoli 3, 9 e 53 Cost., laddove tale norma non riconosce l'applicabilità dell'agevolazione fiscale in essa prevista a tutti i soggetti proprietari di immobili di interesse storico ed artistico, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 1089/1999.

P. Q. M.

La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, decreto-legge n. 1/1993, convertito nella legge n. 75 del 1993, in relazione agli articoli 3 e 53 Cost., laddove limita l'agevolazione fiscale a' fini ICI soltanto agli «immobili di interesse storico e artistico a' sensi dell'art. 3, legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni».

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso.

Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti, e la notifica della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera.

Roma, addì 26 giugno 2003

Il Presidente: ALTIERI

Il relatore: SOTGIU

03C1275

N. 1044

*Ordinanza del 2 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Bari
nel procedimento civile vertente tra Moretti Giuseppe e Prefetto di Bari*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Difetto di ragionevolezza - Disparità di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del diritto di azione - Ripristino di una forma di *solve et repete* - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso depositato in cancelleria il 17 settembre 2003 da Moretti Giuseppe in giudizio con l'avv. Giuseppe Lopez, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 596899 S della polizia stradale di Bari, elevato in suo danno per la violazione dell'art. 146/3 del C.d.S. commessa in Bari il 14 agosto 2003;

Costatato che il ricorso non è accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-*bis* del Codice della strada, di tal che dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione *de qua*;

Tanto premesso;

R I L E V A

La sopracitata disposizione è in sospetto d'incostituzionalità per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento tra il cittadino che per le sue condizioni economiche è in condizione di depositare la cauzione richiesta e colui che, privo di mezzi o con scarse possibilità economiche, si vede preclusa l'opposizione al verbale di contravvenzione dinanzi all'autorità giudiziaria.

La rilevata discriminazione è maggiormente significativa nei casi in cui la sanzione pecuniaria è di importo notevole, perché la cauzione, pari alla metà del massimo, rende difficile se non impossibile, all'incolpato dotato di scarsi mezzi economici, scegliere, la via del ricorso immediato al giudice costringendolo all'unica alternativa rimastagli del ricorso gerarchico al prefetto previsto dall'art. 203 del C.d.S., che non è soggetto all'onere di prestare la cauzione prevista del precitato art. 204-bis.

2) Palese, altresì, appare la violazione dell'art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni, perché con l'imposizione della cauzione *de qua* vi è il fondato sospetto di aver voluto il Legislatore reintrodurre la ripudiata regola del «*solve et repete*».

3) Infine, la cauzione viola l'art. 113 della Costituzione, perché condiziona notevolmente e senza alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del C.d.S., introdotto con la legge n. 214/2003, perché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al convenuto prefetto di Bari e all'avv. Giuseppe Lopez procuratore di Giuseppe Moretti.

Bari addì 2 ottobre 2003

Il giudice di pace: CALIANDRO

03C1276

N. 1045

Ordinanza del 21 luglio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Cocco Raffaele contro Inpdap

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12419 del registro di segreteria, proposto dal sig. Raffaele Cocco, nato a Settimo S. Pietro il 4 gennaio 1934, contro l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Arca.

Udito, nella pubblica udienza del 24 giugno 2003, l'avv. Francesco Angelo Arca per l'INPDAP. Presente il ricorrente (non rappresentato).

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in fatto

Con ricorso giurisdizionale notificato all'INPDAP in data 2 aprile 2001 e depositato nella segreteria di questa sezione il 23 aprile 2001, il sig. Raffaele Cocco — titolare di pensione ordinaria e di pensione privilegiata tabellare — ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sul primo dei suddetti trattamenti pensionistici, non erogata sin dall'origine.

Il ricorrente richiama le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la problematica del cumulo delle indennità integrative speciali per il pensionato che presta opera retribuita alle dipendenze della pubblica amministrazione o di datori di lavoro privati ovvero, come nel suo caso, per i titolari di due trattamenti di quiescenza, e conclude per il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione ordinaria in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza (1° settembre 1989), con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le leggi vigenti.

Con memoria depositata il 3 dicembre 2002, si è costituito in giudizio l'INPDAP, a mezzo dell'avv. Francesco Angelo Arca, cui è stato conferito mandato difensivo e di rappresentanza, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Discusso il giudizio nell'udienza del 12 dicembre 2002, la sezione, con ordinanza n. 617/2002 del 18 dicembre 2002, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia con ordinanza del 12 marzo 2002, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 agosto 2002 (serie speciale), nel presupposto che la pronuncia della Corte costituzionale fosse rilevante nel giudizio in esame, atteso che lo stesso verte su analoga questione.

Nell'odierna udienza, fissata per la prosecuzione del giudizio, l'avv. Arca per l'INPDAP ha integralmente confermato le conclusioni di rigetto del ricorso, formulate con l'atto di costituzione in giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità integrativa speciale, nella misura intera, non solo sulla pensione tabellare, ma anche sul trattamento ordinario.

A sostegno della pretesa, l'interessato richiama le pronunce della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe venuto meno, a suo dire, il divieto di cumulo dell'indennità in questione anche nell'ipotesi di titolari di più pensioni.

In merito a quanto dedotto e preteso dal ricorrente, e nell'ottica di un apprezzamento del quadro normativo nella materia, va detto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), comma 3, della legge regionale Sicilia 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

A tale proposito il giudice delle leggi ha chiarito che l'illegittimità incostituzionale non deriva dal divieto di cumulo, ma si verifica allorché lo stesso sia previsto senza la fissazione, da parte del legislatore, di un limite minimo o trattamento complessivo per le attività cui si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

Ciò premesso, si rileva che il caso in esame — per la parte attinente alla censura mossa dal ricorrente al divieto di cumulo delle indennità integrative speciali su più trattamenti di quiescenza — rientra nella sfera di applicazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai sensi del quale al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo. Tale norma è stata dichiarata inco-

stituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo il c.d. minimo I.N.P.S. (Corte cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e, ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).

Peraltro, in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale dato normativo idoneo a rendere compatibile il divieto *de quo* con i canoni costituzionali, non già la previsione di «un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralità di posizioni assicurative)», come invece osservato con la citata sentenza n. 516/2000, bensì l'integrazione al c.d. minimo INPS; ne consegue, allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989, n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne l'indennità in oggetto, sia rispetto ad alcune categorie di pensionati (ex dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti di coloro che cumulano il trattamento di pensione con altro di attività di servizio.

Ciò, pur essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può [...] giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di due pensioni [va estesa] la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente» (Corte cost. n. 172/1991 cit.).

Da quanto sopra ne consegue che la decurtazione (o la non corresponsione) dell'indennità integrativa speciale in presenza di più trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pur con la salvaguardia del minimo I.N.P.S., deve ritenersi, in relazione all'attuale quadro normativo, ormai priva di ragionevole giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiché tale norma non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, e considerato che alla stregua della vigente disciplina residua un trattamento giuridico differenziato di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.

La questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione a quanto sopra esposto, ed è rilevante, considerato che la norma della cui legittimità costituzionale si dubita investe direttamente l'oggetto della controversia e che l'esito dell'odierno giudizio dipende dalla soluzione di detta questione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in giudizio, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sospende il giudizio in corso.

Così provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003.

Il giudice unico: CANU

N. 1046

Ordinanza del 21 luglio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Deliperi Maria Letizia contro INPDAP

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8225 (ex C/8225) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Maria Letizia Deliperi, nata a Sassari il 25 dicembre 1928, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Useli, contro l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2003, l'avv. Sabina Useli per la ricorrente e il sig. Giovanni Pes per l'INPDAP.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in fatto

Con ricorso giurisdizionale depositato nella segreteria di questa sezione il 16 gennaio 1998, la sig.ra Maria Letizia Deliperi, titolare di pensione ordinaria diretta e di pensione di reversibilità, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sul secondo dei suddetti trattamenti pensionistici, non erogata sin dall'origine.

La ricorrente richiama genericamente le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la problematica del cumulo delle indennità integrative speciali per il titolare di pensione e conclude per il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni in godimento, a decorrere dal 9 maggio 1985, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dovute e con vittoria di spese.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha conferito mandato difensivo e di rappresentanza all'avv. Sabina Useli, la quale, con memoria difensiva depositata il 13 febbraio 2002, ha insistito per l'accoglimento del ricorso sulla base delle conclusioni ivi formulate.

Con memoria depositata il 9 settembre 2002, si è costituito in giudizio l'INPDAP, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei ratei non riscossi e chiedendo, in subordine, l'accoglimento del ricorso nei limiti dell'integrazione al minimo INPS.

Nell'odierna udienza, entrambe le parti hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità integrativa speciale, nella misura intera, su entrambe le pensioni in godimento.

A sostegno della pretesa, l'interessata richiama le pronunce della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe venuto meno, a suo dire, il divieto di cumulo dell'indennità in questione anche nell'ipotesi di titolari di più pensioni.

In merito a quanto dedotto e preteso dalla ricorrente, e nell'ottica di un apprezzamento del quadro normativo nella materia, va detto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), comma 3, della legge regionale Sicilia 29 ottobre

1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

A tale proposito il giudice delle leggi ha chiarito che l'illegittimità incostituzionale non deriva dal divieto di cumulo, ma si verifica allorché lo stesso sia previsto senza la fissazione, da parte del legislatore, di un limite minimo o trattamento complessivo per le attività cui si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

Ciò premesso, si rileva che il caso in esame — per la parte attinente alla censura mossa dalla ricorrente al divieto di cumulo delle indennità integrative speciali su più trattamenti di quiescenza — rientra nella sfera di applicazione dell'art. 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai sensi del quale al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo il c.d. minimo I.N.P.S. (C. cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e, ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).

Peraltro, in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale dato normativo idoneo a rendere compatibile il divieto *de quo* con i canoni costituzionali, non già la previsione di «un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralità di posizioni assicurative)», come invece osservato con la citata sentenza n. 516/2000, bensì l'integrazione al c.d. minimo INPS; ne consegue, allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989, n. 204/1992), un diverso e peggiore trattamento, per quanto concerne l'indennità in oggetto, sia rispetto ad alcune categorie di pensionati (ex dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti di coloro che cumulano il trattamento di pensione con altro di attività di servizio.

Ciò, pur essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può [...] giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di due pensioni [va estesa] la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente» (Corte cost. n. 172/1991 cit.).

Da quanto sopra ne consegue che la decurtazione (o la non corresponsione) dell'indennità integrativa speciale in presenza di più trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pur con la salvaguardia del minimo I.N.P.S., deve ritenersi, in relazione all'attuale quadro normativo, ormai priva di ragionevole giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiché tale norma non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, e considerato che alla stregua della vigente disciplina residua un trattamento giuridico differenziato di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.

La questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione a quanto sopra esposto, ed è rilevante, considerato che la norma della cui legittimità costituzionale si dubita investe direttamente l'oggetto della controversia e che l'esito dell'odierno giudizio dipende dalla soluzione di detta questione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in giudizio, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sospende il giudizio in corso.

Così provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003.

Il giudice unico: CANU

03C1278

N. 1047

*Ordinanza del 30 agosto 2003 emessa dal giudice di pace di Montepulciano
nel procedimento civile vertente tra Talozzi Fabrizio e Polizia municipale del comune di Torrita di Siena*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione del diritto ad ottenere tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale preconstituito per legge - Disparità di trattamento rispetto ad altre azioni giurisdizionali - Obbligatoria anticipazione del pagamento della sanzione - Lesione della presunzione di non colpevolezza - Possibilità che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione in concreto irrogata - Compressione dei diritti dei non abbienti - Trattamento sprequato tra ricorso amministrativo (reso più agevole) e ricorso giurisdizionale (reso più difficile) - Richiamo alle sentenze nn. 67/1990 [recte: 67/1960] e 21/1961 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

1. — Letto il ricorso depositato presso la Cancelleria di questo ufficio in data 25 agosto 2003, recante il n. 345/03 R.G.C.O., con il quale Talozzi Fabrizio (elettivamente domiciliato in Chiusi Scalo (Siena), via Trieste n. 71, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cupelli del Foro di Montepulciano, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio) ricorre avverso l'«accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale» n. 209/02, elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Torrita di Siena per l'asserita violazione degli artt. 146 e 148 c.d.s. (in quanto il giorno 9 novembre 2002, in Torrita di Siena, a bordo dell'autovettura tg. AZ 225 WH, «effettuava il sorpasso di altro veicolo oltrepassando la linea longitudinale continua, in tratto di strada ad unica carreggiata, non sussistendo le condizioni generali di sicurezza trattandosi di centro abitato e presenza di distributore con uscita di altri veicoli, anzi: l'accertatore si trovava a bordo del veicolo sorpassato ed era impossibilitato a dare il segnale di alt»), e con il quale gli veniva irrogata una sanzione economica di complessivi euro 74,95;

2. — Rilevato che il ricorrente chiedeva l'integrale annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le seguenti ragioni: *A)* «nullità/inesistenza della notificazione» (non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 201, comma 1, c.d.s. per la notifica del verbale e per la totale assenza di una relata di notifica, con conseguente applicazione degli artt. 201, comma 5, c.d.s. e 160 c.p.c.); *B)* «invalidità delle modalità di accertamento» (avendo l'Agente accertatore «agito fuori dall'esercizio delle sue funzioni», in quanto trovandosi all'interno di veicolo non riconoscibile come appartenente alle Forze dell'ordine, e non avendo egli provveduto a segnalare la presunta infrazione agli organi in servizio, «i quali avrebbero dovuto procedere a notificare gli estremi della violazione entro i 90 giorni previsti, osservando tutte le disposizioni che la legge detta al riguardo»);

3. — Rilevato che il ricorrente non ha allegato al ricorso la prova dell'avvenuto versamento, da parte sua, della cauzione di cui all'art. 204-*bis* c.d.s., di recente introduzione nell'ordinamento da parte della legge 1^o agosto 2003, n. 214 (che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante «modifiche ed integrazioni al Codice della strada»), di talché si deve ritenere che il ricorrente non abbia provveduto al versamento della prescritta cauzione;

4. — Rilevato che, a norma del comma 3 del predetto art. 204-*bis* c.d.s., il ricorso *de quo* andrebbe conseguentemente dichiarato inammissibile;

5. — Ritenuto peraltro che appaiono configurarsi, a carico di tale ultima norma, profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.

E infatti.

I

Gli obiettivi e gli scopi del legislatore sono, giustamente e doverosamente, quelli di assicurare una generalizzata osservanza delle regole del c.d.s. da parte dell'intera collettività, e ciò per evidenti e superiori ragioni di carattere etico-sociale.

Sorge peraltro il dubbio se i «paletti» introdotti in materia di ricorsi giurisdizionali dalla legge n. 214/2003 siano effettivamente funzionali al conseguimento dei predetti scopi.

Tralasciando le valutazioni di carattere «politico», precluse allo scrivente, e rimanendo su di un piano più strettamente tecnico-giuridico, non può non osservarsi il contrasto (evidente, ad avviso di questo giudice) del nuovo art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s., con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, davanti al giudice naturale precostituito per legge (artt. 3, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost.).

L'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s., della cui legittimità costituzionale lo scrivente dubita, nel prevedere l'obbligatorietà di una cauzione addirittura per poter accedere alla tutela giurisdizionale nei confronti delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del c.d.s., introduce una inedita (e, a parere di questo giudice, inaccettabile) doppia discrasia: una, da un lato, tra azioni esperibili in via giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa (*in subjecta materia*), e un'altra, dall'altro lato, all'interno della stessa categoria delle azioni di carattere giurisdizionale.

Iniziando l'esame a partire da queste ultime, balza immediatamente all'occhio come per nessuna azione di carattere giurisdizionale l'ordinamento preveda l'obbligo di prestare preventivamente cauzione.

E se è vero che l'istituto della cauzione è ben conosciuto dalle norme processuali, è anche vero che queste lo prevedono non come sbarramento iniziale per l'accesso al giudice, ma solo a giudizio ormai pendente, e a discrezione del giudice (v. art. 119 c.p.c.).

E risultano d'altronde di difficile comprensione le ragioni per le quali un ricorso al giudice di pace in materia di contravvenzioni stradali possa essere introdotto solo previo versamento di una cauzione, mentre al contrario un'ordinaria azione di cognizione che abbia un oggetto (del tutto diverso, ma) di identico valore possa essere iniziata davanti allo stesso giudice senza alcun tipo di onere preventivo; per non parlare poi della differenza tra un ricorso al giudice di pace contro una sanzione amministrativa per divieto di sosta (ad esempio) — obbligatoriamente sottoposto, a pena di inammissibilità, a cauzione preventiva — ed una causa civile, magari proposta dalla stessa persona, davanti al medesimo giudice di pace, per risarcimento danni da incidente stradale, del valore di 15.000 euro (che si dice potrebbero diventare 25.000 con la prossima riforma del processo civile), la quale non è invece sottoposta ad alcuno sbarramento iniziale (salvo ovviamente il versamento del contributo unificato, il quale però è tutto fuorché una cauzione).

II

Evidente e innegabile appare quindi la diversità di trattamento, che trascende in disparità tra le suddette fattispecie, la cui *ratio* si fatica ancor di più a cogliere se si considera che la natura della cauzione è quella di un deposito di somme di denaro a garanzia di un determinato comportamento futuro da parte di colui al quale si chiede (nel nostro caso, si pretende) la cauzione medesima.

Se ne dovrebbe dedurre, a rigore di logica, che lo Stato teme per la solvibilità del ricorrente in materia di contravvenzioni stradali.

Ma analogo timore lo Stato dovrebbe allora provare anche nei confronti di chiunque altro dia impulso ad un'azione di carattere giurisdizionale, perchè il principio deve valere per tutti coloro che si rivolgono alla Giustizia, o per nessuno: in base a quali parametri, infatti, il ricorrente *ex art. 204-bis c.d.s.* deve essere aprioristicamente considerato non solvibile, e l'attore *ex art. 316 c.p.c.* invece no?

Ma in realtà il concetto di «cauzione» in senso proprio è, ad avviso dello scrivente, totalmente estraneo allo schema seguito dal legislatore della novella.

La verità è che la cauzione *ex art. 204-bis c.d.s.* altro non è se non un'inammissibile anticipazione della sanzione, perchè al ricorrente si chiede di versare subito — obbligatoriamente, e per il solo fatto di chiedere giustizia — ciò che solo il giudizio di merito potrà eventualmente accertare essere da lui dovuto.

E che di anticipazione della sanzione si tratti appare palese dal successivo comma 5 del medesimo art. 204-bis c.d.s., il quale, all'ultimo periodo, dice testualmente che in caso di rigetto del ricorso «l'eventuale somma residua è restituita al ricorrente».

Qui il legislatore mostra chiarissimamente (non si sa quanto inconsapevolmente o meno, ma non importa), il vero significato della novella: per il solo fatto di essere stato sanzionato dalle Forze dell'ordine, tu cittadino sei colpevole e devi pagare.

Vuol fare ricorso al giudice di pace? Liberissimo, ma intanto paghi. Subito, «salato» e «cash».

Alla fine il ricorrente è risultato soccombente?

Poco male per lui, tanto la sanzione l'ha già pagata, restituiamogli pure la somma versata in eccesso....

Evidente quindi, lampante, il rovesciamento di prospettiva. l'inammissibile lesione della presunzione di non colpevolezza, perchè il ricorrente viene ritenuto colpevole della violazione contestatagli, a prescindere e a priori.

E così, mentre in materia penale l'anticipazione della pena (che di fatto si ha: basti pensare alla custodia cautelare in carcere) è prevista solo in casi particolari e residuali, è sottoposta a vincoli stringenti ed è applicata solo in base ad un meditato (e motivato) provvedimento del giudice, nella materia che ci occupa (che pure è ai confini della materia penale) essa diventa *ex abrupto* ed automaticamente, la regola.

Non si può non cogliere (a sommessimo avviso dello scrivente) la disparità di trattamento introdotta dalla norma in oggetto.

III

E le considerazioni che precedono appaiono tanto più evidenti se si considera che nella materia di cui si discute le cauzioni, dovendo essere di importo pari alla metà del massimo delle sanzioni edittali previste dalle norme del c.d.s. che si assumono violate, risulteranno essere, in massima parte, ben superiori alle sanzioni irrogate in concreto dagli organi accertatori, i quali, com'è esperienza comune, si limitano (certo non sempre, ma — come detto — nella maggior parte dei casi) ad irrogare il minimo edittale.

Di talché si avrà, in molti casi, una sanzione non soltanto anticipata, ma addirittura superiore a quella che il giudice irrognerà poi all'esito dell'eventuale soccombenza del ricorrente!!!

Con il risultato di scoraggiare in maniera ingiustificatamente vessatoria, il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia, e a richiederla al suo giudice naturale preconstituito per legge (cioè al giudice di pace), frustrandolo tramite la previsione di un versamento iniziale di importo spesso superiore a quello della sanzione concretamente irrogata.

Da ciò l'ingiustificata coartazione della volontà del cittadino, svuotando — di fatto — di significato l'indefettibile e inviolabile diritto di difesa davanti al giudice.

E con l'ulteriore risultato che, per tale via, e proprio a causa della predetta frustrazione (che in molti casi spingerà prevedibilmente il cittadino a rinunciare alla proposizione del ricorso), diverranno definitivi — inutile nascondersi dietro un dito — molti verbali di contravvenzione che invece meriterebbero di essere annullati (o le cui sanzioni meriterebbero di essere ridotte) in quanto affetti da vizi di varia natura.

Il tutto poi in spregio — non va dimenticato — dei diritti dei non abbienti (vi potrebbero infatti essere dei cittadini costretti a rinunciare al ricorso per non essere in grado di sostenere gli oneri della cauzione), che pure sono anch'essi costituzionalmente garantiti.

IV

Con la norma *de qua* il legislatore appare in definitiva aver compresso senza ragione il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale, con ciò violando nuovamente quegli stessi principi che portarono la Corte costituzionale, in anni ormai lontani, a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c. (sentenza n. 67/1990), che

prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento, nonché (sentenza n. 21/61) la c.d. clausola del *solve et repete*, in virtù della quale sussisteva comunque l'obbligo di pagare i tributi richiesti dall'amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio.

Compressione che appare tanto più grave se si considera che contemporaneamente il legislatore della novella ha, al contrario, ulteriormente facilitato (con la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 203 c.d.s.) il ricorso al prefetto, che può ora essere adito anche direttamente, mediante una semplice raccomandata a.r.

Di talché (ecco la seconda discrasia cui prima si faceva riferimento) l'attuale quadro dei ricorsi in materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme del c.d.s., per come emerge a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003 si configura da un lato una procedura defatigante e frustrante per richiedere giustizia all'autorità giudiziaria e accedere alla pronuncia del giudice terzo precostituito per legge, e, dall'altro lato, invece, una procedura priva di ostacoli — resa anzi ancor più semplice e lineare — per ricorrere all'autorità amministrativa.

Il tutto in assoluto contrasto con il principio di parità/alternatività tra i due rimedi (amministrativo e giurisdizionale), ormai da tempo pacificamente riconosciuto dall'insegnamento delle magistrature superiori.

Per tacere infine del fatto che per tale via, con lo scoraggiare il ricorso all'Autorità giudiziaria, cui seguisse, come inevitabile conseguenza, il massiccio ricorso all'Autorità amministrativa, potrebbe perfino addivenirsi all'introduzione *de facto* nell'ordinamento di un principio di riserva di amministrazione, del tutto incompatibile col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost. — v. per tutte Cass. civ. sezioni unite 21 dicembre 2001, n. 16181). Palese pertanto appare, anche da tale angolo visuale, la violazione dei sopra indicati artt. 3, 24 e 25 Cost.

6. — Ritenuto pertanto che la questione appare, per quanto sopra argomentato, rilevante: infatti, la norma di cui questo giudice sospetta l'incostituzionalità è di necessaria applicazione nell'ambito del giudizio originario (Talozzi Fabrizio contro Polizia municipale di Torrita di Siena), ed è dall'interpretazione che di essa darà la Corte costituzionale che discenderà la sorte del giudizio medesimo: esso infatti potrà seguire il suo normale *iter* fino alla pronuncia di merito ovvero, alternativamente, dovrà essere dichiarato inammissibile, e ciò a seconda delle statuizioni del giudice delle leggi; ne discende che il ricorso di cui in epigrafe non può essere definito nel merito (che potrebbe in astratto anche rivelarsi fondato) indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale;

7. — Ritenuto altresì che la questione appare non manifestamente infondata, sussistendo *prima facie*, per tutto quanto sopra argomentato, un consistente dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui si discute;

8. — Ritenuto in definitiva che si rende necessaria una pronuncia sul punto da parte del giudice delle leggi;

9. — Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1957, n. 83;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3, codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 25, comma 1, Cost. (per le ragioni tutte esposte al punto n. 5 della presente ordinanza);

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende altresì (conseguentemente e conformemente alle ragioni che hanno spinto lo scrivente a sollevare la questione di legittimità costituzionale) l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Talozzi Fabrizio (verbale di «accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale» n. 209/02, elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Torrita di Siena), in attesa della decisione della Corte costituzionale;

10. — Visto l'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 83;

P. Q. M.

Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.

Montepulciano, addì 30 agosto 2003

Il giudice di pace: FANELLI

NN. da 1048 a 1053

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 13 maggio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 novembre 2003), il 16 ed il 22 settembre dal tribunale di Trento nei procedimenti penali a carico di: Tabaku Jetnor (R.O. 1048/2003); Hadri Rachid (R.O. 1049/2003); Abdessalam Sultan Mohamed (R.O. 1050/2003); Galazka Ryszard (R.O. 1051/2003); Ben Ali Ahamed (R.O. 1052/2003); Koznunar Andriy (R.O. 1053/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Tabaku Jetnor nato a Gramsh (Albania) il 22 luglio 1984, arrestato dal nucleo operativo, polizia municipale di Trento in data 6 maggio 2003 per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e presentato direttamente dal p.m. all'udienza in stato di arresto per il contestuale giudizio direttissimo;

Considerato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto dello straniero e il difensore di quest'ultimo si è rimesso alla decisione del Tribunale;

Esaminata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, osserva;

La normativa in materia di immigrazione e di asilo, di cui al d.lgs. n. 1998/286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nel disciplinare l'espulsione in via amministrativa dello straniero, statuisce che la stessa è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4) oppure (art. 13, comma 5), quando lo stesso si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto di validità da più di sessanta giorni, tramite l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni (in quest'ultimo caso, quando si rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, si dà luogo parimenti al suo accompagnamento immediato alla frontiera).

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

A) In caso di trasgressione, lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 13, comma 13).

B) Il reiterato comportamento trasgressivo è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis).

Per entrambi i reati di cui sopra, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto è consentito ed è imposto il rito direttissimo.

Quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal Tribunale in composizione monocratica entro le quarantotto ore successive, pena la perdita di ogni effetto (art. 14, comma 1).

Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea (ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione o il respingimento), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio entro il termine di cinque giorni.

C) Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione di tale ordine è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 14, comma 5-ter).

D) Lo straniero già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter (di cui appena sopra), che viene trovato nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-quater).

Per entrambi i reati, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto dell'autore del fatto è obbligatorio ed è imposto il rito direttissimo.

Ebbene, la disciplina dell'art. 14, comma *quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, appare in patente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

I due reati contravvenzionali (quello di cui all'art. 13, comma 13, descritto sub *A*), e quello di cui all'art. 14, comma 5-ter, descritto sub *C*), sono di pari gravità e sanzionati, per questo, con la medesima pena edittale.

Come è già stato evidenziato, e come appare a una lettura approfondita della norma, si può dire, anzi, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 13, comma 13 (descritta sub *A*) è più grave di quella di cui all'art. 14, comma 5-ter (descritta sub *C*).

Valgano in tal senso le parole spese dal giudice del Tribunale di Modena che, sollevando con ordinanza del 31 ottobre 2002 analoga eccezione di incostituzionalità della norma *de qua*, così si è espresso: «La fattispecie descritta dall'art. 14, comma 5-ter appare ontologicamente meno grave rispetto a quella inserita nell'art. 13, comma 13.

Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica pone in essere una condotta attiva.

Più esattamente, trasgredisce ad un ordine non solo legalmente impartito dalla pubblica autorità italiana ma addirittura eseguito in modo coattivo, con impiego da parte dello Stato di risorse umane ed economiche.

Una simile condotta è certamente poco compatibile con un atteggiamento colposo.

La contravvenzione di cui al comma 5-ter, dell'art. 14, si realizza, invece, con una condotta meramente omissiva.

La trasgressione posta in essere dallo straniero non ha alle spalle un accompagnamento coatto alla frontiera ma un ordine scritto del Questore di lasciare il territorio dello Stato nel breve termine di cinque giorni.

La disobbedienza è sicuramente compatibile in questo caso con un atteggiamento colposo, negligente.

La mancata esecuzione dell'ordine non vanifica uno sforzo compiuto dallo Stato per attuare in maniera forzata i propri provvedimenti».

E, però, a ritenuta parità di situazioni normative, in presenza di due fatti criminosi sanzionati con la stessa pena edittale, con un effetto certamente a sorpresa ed inaspettato il legislatore ha previsto, in un caso (art. 13, comma 13,) l'arresto facoltativo e, nell'altro caso (art. 14, comma 5-ter) l'arresto obbligatorio.

L'esito inevitabile è nel senso che la previsione normativa (art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002) dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, concretizzando una palese disparità di trattamento rispetto all'art. 13, comma 13 che, per una fattispecie di pari se non addirittura maggiore gravità, si limita a consentire il mero arresto facoltativo, si pone in sensibile ed insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma la ingiustificata disparità di trattamento si delinea ancor più evidente solo che si consideri che, mentre per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter (che corrisponde al tipo di reato meno grave) è stato previsto l'arresto obbligatorio, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 (che corrisponde al tipo di reato più grave) è stato previsto solamente l'arresto facoltativo.

Ora, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsione (art. 380 c.p.p.) che si configura esclusivamente in rapporto alla commissione di un delitto non colposo, e non di ogni delitto ma di quelli di particolare gravità, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure facenti parte di quelli elencati specificamente nel comma secondo dello stesso articolo.

L'averlo analogamente esteso, fatto unico nel nostro ordinamento giuridico, a una fattispecie contravvenzionale (ad una fattispecie, cioè, che lo stesso legislatore ritiene di notevole minore gravità) non può che essere stigmatizzato come violatore del principio di uguaglianza.

È pacifico che alla discrezionalità legislativa appartenga la scelta dei presupposti di applicabilità delle misure precautelari e cautelari.

E, tuttavia, allorché tale discrezionalità venga utilizzata per dar luogo ad esiti di irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, la norma presupposta può e deve essere censurata sotto il profilo della vulnerazione costituzionale («Non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso considera e dichiara diverse» Corte costituzionale n. 53/1958).

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, si pone, peraltro, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che, dopo avere affermato che la libertà è inviolabile, assume che non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

È vero che il comma 3 di detto art. 13, statuisce che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di P.S. può adottare provvedimenti provvisori.

Ma essi devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il sintagma suggerisce che, fermo il potere esclusivamente in capo all'autorità giudiziaria di restringere con atto motivato la libertà personale, quello affidato all'iniziativa della p.g., in quanto meramente anticipatorio o sostitutivo o derogatorio o residuale che dir si voglia del primo in ragione dell'eccezionalità e dell'urgenza, non può mai superarlo o eccederlo.

L'affermazione, in chiave processuale, sta a significare che, ogni volta che alla p.g. è affidato il potere di procedere in modo precautelare all'arresto, obbligatorio (o anche solo facoltativo, anche se è tema estraneo alla materia che qui si tratta), deve corrispondere un analogo potere dell'autorità giudiziaria di disporre in via cautelare la stessa misura privativa della libertà personale.

Ed, infatti, se si vanno ad analizzare gli istituti dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si ha modo di verificare che effettivamente tutte le volte in cui alla Pg è consentita l'iniziativa di procedere all'arresto obbligatorio (o, anche solo, facoltativo) corrisponde l'analogo potere dell'autorità giudiziaria di applicare la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel caso che ci interessa, per contro, alla p.g. viene conferito il potere di procedere all'arresto obbligatorio della persona che commette una mera contravvenzione (peraltro, eccedendo la previsione degli artt. 272 e segg. c.p.p. e delle norme speciali), pur non corrispondendo un analogo potere in capo all'autorità giudiziaria.

Alla prima, ad una autorità amministrativa, dunque, è dato il potere di privare della libertà personale una persona che non può essere attinta da analogo misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Né vale sostenere che all'autorità giudiziaria viene attribuito comunque il potere di convalidare la misura restrittiva in questione.

Rimane, infatti, che alla p.g. viene conferito in potere che, configurandosi autonomo e addirittura superiore rispetto a quello della Magistratura, viola il precetto costituzionale che affida solo a questa la possibilità della privazione della libertà personale.

La questione sollevata è da ritenere rilevante.

Lo straniero è stato arrestato ai sensi della norma di cui viene sollevato il sospetto di incostituzionalità.

La questione è, altresì, rilevante ai fini della convalida dell'arresto, procedura che non è stata esaurita ed anzi è stata sospesa proprio al fine di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Sotto tale aspetto, è irrilevante che l'imputato sia stato rimesso in libertà ai sensi dell'art. 391, u.c. c.p.p. (si confronti, a tal proposito, sentenza Corte costituzionale n. 54 del 1993).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter e quinquies legge n. 286/1998 (così come modificato dalla legge n. 189/2002) nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 13 maggio 2003

Il giudice: PASCUCCI

N. 1054

*Ordinanza del 23 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Terni
sul ricorso proposto da Tazza Nadia contro Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito assistenziale - Non ripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell'erogazione - Mancata previsione - incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.

Previdenza e assistenza sociale - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti della controversia promossa da: Tazza Nadia, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Leonelli nel cui studio in Terni, via Galileo Ferraris n. 10 è elettivamente domiciliata.

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, negli uffici della quale in Perugia, Via degli Uffici n. 14, domicilia per legge.

O S S E R V A

La ricorrente Tazza Nadia era titolare di indennità di accompagnamento che le è stata revocata con decorrenza 8 febbraio 1994. L'amministrazione ha sospeso l'erogazione del beneficio nel marzo 1996 con notifica del 30 settembre 1996 ed ha recuperato con decreto ingiuntivo (opposto dalla Tazza Nadia) le somme indebitamente riscosse a partire dall'ultimo anno precedente la verifica delle condizioni sanitarie (cioè dall'8 febbraio 1993 al 28 febbraio 1996) per lire 26.720.370.

All'odierna udienza la difesa della Tazza Nadia ha sollevato questione di costituzionalità: «A parere di questa difesa è, pertanto, palese la incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 e 38 Cost., dei commi 260 e 261 legge n. 662/1996 là ove essi non prevedono che il loro regime sia applicabile a tutti i casi di indebito previdenziale. In alternativa, la violazione dei medesimi principi costituzionali là ove il comma 3-ter dell'art. 4 legge 20 giugno 1996 n. 323 e del comma 8 dell'art. 37 legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevedono la stessa esclusione di ripetibilità prevista dai sopra richiamati commi 260 e 261 per limiti di reddito, in riferimento agli indebiti previdenziali avvenuti prima della data del gennaio 1996» (*cf.* verbale di udienza del 18 settembre 2003).

La questione di costituzionalità è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante poiché Tazza Nadia in base all'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998, deve restituire le somme indebitamente percepite dalla data della visita di verifica (8 febbraio 1994) e non da un anno prima come ritiene l'amministrazione, nonostante la revoca delle provvidenze sia avvenuta solo nel marzo 1996 (*cf.* provvedimento dell'11 ottobre 1996 prot. n. 52474, Prefettura di Terni, doc. n. 10 del fascicolo del Ministero dell'interno).

La ricorrente ha inoltre provato la insussistenza del dolo, quindi la buona fede ed i limiti di reddito (*cf.* prove testimoniali e documentali) per poter beneficiare delle disposizioni di favore dell'indebito previdenziale, non applicabile a quello assistenziale.

Su questi aspetti dell'indebito previdenziale è necessaria una breve analisi della normativa anche storica.

La tutela dei soggetti protetti dal sistema di previdenza ed assistenza dal rischio di dover restituire all'Ente previdenziale somme indebitamente percepite, ricevute in buona fede e sulla base di un provvedimento dell'Ente, è risalente nel tempo. Già l'art. 80, r.d.l. n. 1422 del 1924, disponeva che le rettifiche di eventuali errori nella determinazione degli importi di pensioni liquidate «che non sono dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto nei pagamenti già effettuati».

Per le prestazioni pensionistiche del pubblico impiego disponeva analogamente l'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

L'esigenza e la ragione, di una differenza di disciplina con il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., è quella di esentare il beneficiario, delle prestazioni di previdenza, da oneri restitutori che ben difficilmente potrebbe affrontare, stante la istituzionale, naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite.

Nel 1989 con la legge del 9 marzo n. 88, nell'art. 52 si prevedeva l'irripetibilità delle prestazioni indebite non dovute a dolo; con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, definita d'interpretazione autentica¹⁾ si è adottato un criterio più restrittivo ovvero l'irripetibilità degli indebiti INPS opera solo in relazione alle somme corrisposte in base a provvedimento formale e definitivo, comunicato all'interessato, viziato da errore imputabile all'Ente.

Da ultimo (art. 1, comma 260 e ss. della legge n. 662/1996) per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, non si fa luogo a recupero dell'indebito a condizione che i percettori siano titolari di un reddito pari od inferiore a lire 16.000.000; se il reddito è superiore non si fa luogo a recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo.

Relativamente all'indebito per le prestazioni per invalidità civile disponeva l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui l'accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed indennità in favore dei percettori di prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito, nell'anno precedente la visita di revisione (norma poi abrogata dall'art. 4, comma 3-*nonies* del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425).

Con l'art. 4, comma 3-*ter* del decreto-legge 1996, n. 323, si prevedeva che: «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica».

Con l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448²⁾, si è ulteriormente specificato il regime dell'indebito, per le prestazioni in oggetto: «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».

Questo complesso quadro normativo è stato già sottoposto a giudizio di costituzionalità con l'ordinanza n. 448, 23 ottobre-27 ottobre 2000 nei seguenti termini: «che tale disciplina (di cui la giurisprudenza di legittimità, con riferimento già alla prima citata modifica normativa del 1996, ha ritenuto l'applicabilità retroattiva anche alle situazioni non ancora definite di indebita erogazione di prestazioni assistenziali) si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, ed è parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che sussista la necessità di un'assoluta identità di regolamentazione, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al principio di uguaglianza, una normativa specifica (cfr. sentenza n. 382 del 1996), che in particolare poi le previsioni dell'art. 1, commi 260-265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno tra l'altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e

1) Cfr. però la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio - 1° febbraio 1993, n. 39 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma primo, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.

2) Applicabile anche agli indebiti di data anteriore, come ritenuto dalla Cassazione, già per le norme del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, art. 4, comma 3-*ter*, cfr. Cass. 3 marzo 2000; cfr. inoltre per materie analoghe Corte cost. 28 gennaio - 1° febbraio 1993, n. 39.

quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste; che pertanto le sollevate questioni di legittimità costituzionale risultano essere manifestamente infondate».

In sostanza il ragionamento della Corte costituzionale per escludere l'incostituzionalità dell'art. 37, comma 8, della legge 448 del 1998 ha due presupposti interpretativi semplici, ovvero:

1. — che la disciplina (anche del procedimento amministrativo di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e della revoca entro novanta giorni dalla prestazione) sia applicabile anche retroattivamente;

2. — che la sospensione immediata e la revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fa venire meno la disparità di trattamento con la generale disciplina dell'indebito previdenziale, e rispetta l'art. 38, primo comma della Costituzione.

L'assetto della materia, così come risulta in via indiretta dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 448/2000 è ragionevole, ma il diritto vivente, rappresentato da numerose pronunce del giudice di legittimità³⁾, successive peraltro all'ordinanza suddetta, non ritiene applicabile retroattivamente la disposizione dell'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998, anche relativamente alla mancata immediata sospensione e risultano, di conseguenza, ripetibili tutte le somme corrisposte dopo la visita di revisione, a prescindere dalla immediata sospensione;⁴⁾ in pratica si può verificare un indebitto di anni percepito in «buona fede dal beneficiari e non sospeso per «colpa» dell'amministrazione.

Pertanto, come nel caso oggetto del presente giudizio, si può arrivare a richiedere indebiti di anni con una evidente disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari di prestazioni d'invalità civile e gli altri soggetti che (in situazione analoga) beneficiano dell'art. 52, legge n. 88 del 1989 e dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché, anche se per limiti temporali specifici, delle disposizioni dell'art. 1, comma 260 e ss. della legge n. 662/1996.

Si violano così palesemente i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e di assistenza sociale di cui all'art. 38, comma 1, della costituzione, nonché di ragionevolezza.

In pratica i profili di illegittimità della normativa, già denunciati dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 5 luglio 1999 e dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 5 aprile 2000, e ritenuti manifestamente infondati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 448/2000, riemergono con rinnovata vitalità dalla interpretazione costante ed uniforme della Cassazione (diritto vivente) che non consente una diversa interpretazione (adeguatrice, ovvero conforme a costituzione) del giudice di merito. Ovvero se non ci fossero le decisioni suddette, che costituiscono diritto vivente, cioè il vero concreto contenuto della norma, sarebbe anche possibile una diversa interpretazione.

3) *cf.* Cass. 14 ottobre 2002, n. 14590: «In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis* della legge n. 425/1996 (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*), essa produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) «dalla data della visita di verifica»; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica»; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091: «Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo-*ter*, d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) — disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente «regolamentare» dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento —, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare — in mancanza di una norma che disponga in tal senso — il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati»; Cass. 24 dicembre 2002, n. 18299: «in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della legge n. 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma quarto, art. 11 della legge n. 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5, comma quinto del d.P.R. n. 698/1994 relativa alla sospensione cautelativa dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a decorrere dalla data della visita di verifica».

4) *cf.* sentenze citate nella nota precedente

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, e 38, comma primo, della Costituzione nella parte in cui non prevede la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell'erogazione;

Dichiara, altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo d'indennità di accompagnamento, alle stesse condizioni degli altri indebiti, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, della Cost.;

Ordina la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Terni, addì 18 settembre 2002

Il giudice: SOCCI

03C1281

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 2 1 0 *

€ **3,20**